



LA QUALITÀ NELLA FORMAZIONE CONTINUA UN CONFRONTO TRA I DISPOSITIVI DI ACCREDITAMENTO DEI FONDI INTERPROFESSIONALI E GLI STANDARD EUROPEI EQAVET

a cura di
Laura Evangelista
Daniela Carlini



Co-funded by
the European Union



L'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca che si occupa di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e, in generale, di tutte le politiche economiche che hanno effetti sul mercato del lavoro. Nato il 1° dicembre 2016 a seguito della trasformazione dell'Istifol e vigilato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Ente ha un ruolo strategico – stabilito dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – nel nuovo sistema di governance delle politiche sociali e del lavoro del Paese.

L'Inapp fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e collabora con le istituzioni europee. È Organismo Intermedio del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 del FSE+, delegato dall'Autorità di Gestione all'attuazione di specifiche azioni (Piano Inapp 2023-2026), ed è Agenzia nazionale del programma comunitario Erasmus+ per l'ambito istruzione e formazione professionale. È l'ente nazionale all'interno del consorzio europeo ERIC-ESS che conduce l'indagine European Social Survey. L'attività dell'Inapp si rivolge a una vasta comunità di stakeholder: ricercatori, accademici, mondo della pratica e policymaker, organizzazioni della società civile, giornalisti, utilizzatori di dati, cittadinanza in generale.

Presidente: *Natale Forlani*
Direttore generale: *Loriano Bigi*

Riferimenti
Corso d'Italia, 33
00198 Roma
Tel. + 39 06854471
Web: www.inapp.gov.it

La collana Inapp Report è curata da Pierangela Ghezzo.



Cofinanziato
dall'Unione europea



INAPP

**LA QUALITÀ
NELLA FORMAZIONE CONTINUA
UN CONFRONTO TRA I DISPOSITIVI
DI ACCREDITAMENTO DEI FONDI
INTERPROFESSIONALI E GLI STANDARD
EUROPEI EQAVET**

a cura di
Laura Evangelista
Daniela Carlini



Co-funded by
the European Union



Il Rapporto presenta gli esiti di una attività di ricerca relativa alla qualità della formazione continua e ai dispositivi attivati dagli attori del sistema per garantirla, nell’ambito del più ampio obiettivo istituzionale di promuovere sistemi integrati di apprendimento permanente, coerenti con i riferimenti europei e le più recenti politiche nazionali. Il testo analizza in modo sistematico e comparativo i dispositivi di accreditamento adottati dai Fondi interprofessionali per garantire la qualità della formazione continua, proponendo anche il confronto tra questi dispositivi e gli indicatori EQAVET. La ricerca è stata realizzata nell’ambito della Struttura Sistemi formativi (Responsabile Emmanuele Crispolti).

Il Rapporto è stato realizzato dall’Inapp in qualità di Organismo Intermedio del PN “Giovani, Donne e Lavoro”, con il contributo del FSE 2023-2026, Azione delegata D, Operazione 4, Attività 3 “La qualità della formazione e il sistema di accreditamento dei VET provider” e in qualità di EQAVET national Reference Point (Progetto NRP EQAVET 2023-2026).

Questo testo è stato sottoposto con esito favorevole al processo di peer review interna curato dal Comitato tecnico scientifico dell’Inapp.

Gruppo di lavoro: Laura Evangelista (Responsabile scientifico), Daniela Carlini (Inapp), Elena Sposato (Accordia s.r.l.).

Testo a cura di *Laura Evangelista e Daniela Carlini*

Autori: *Daniela Carlini* (parr 1.1, 3.3, 3.4, 4.1, Allegato 1); *Emmanuele Crispolti* (Prefazione); *Laura Evangelista* (Introduzione, parr. 1.2, 3.1, 3.2, 4.2, Conclusioni), *Elena Sposato* ((parr 2.1, 2.2).

Coordinamento editoriale: *Valeria Cioccolo e Paola Piras*

Editing grafico e impaginazione: *Valentina Orienti*

Testo chiuso ad agosto 2025

Pubblicato a dicembre 2025

Le opinioni espresse in questo lavoro impegnano la responsabilità degli autori e non necessariamente riflettono la posizione dell’Ente.

Alcuni diritti riservati [2025] [INAPP].

Quest’opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Italia License.

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)



ISSN 2533-1795

ISBN 978-88-543-0373-7

Indice

Prefazione	7
Introduzione	12
1 L'accreditamento come dispositivo per la qualità	18
1.1 L'accreditamento per la formazione in Italia	18
1.2 Obiettivi e metodologia della ricerca	20
2 I Fondi interprofessionali e la formazione continua	24
2.1 La storia dei Fondi interprofessionali	24
2.2 Le risorse finanziarie della formazione continua	29
3 Analisi dei dispositivi di qualità adottati dai Fondi interprofessionali	35
3.1 Il quadro generale e la classificazione dei Fondi	35
3.2 Fondi che hanno un proprio dispositivo o una procedura apposita di accreditamento/qualificazione dei soggetti erogatori (Gruppo A)	39
3.3 Fondi che accreditano la propria offerta formativa sulla base di uno specifico dispositivo e una specifica procedura del Fondo (Gruppo B)	60
3.4 Fondi che chiedono ai soggetti erogatori di essere in possesso dell'accreditamento regionale o di una certificazione di qualità (Gruppo C)	71
4 I fattori di qualità nei dispositivi di accreditamento dei Fondi interprofessionali a confronto con il quadro EQAVET	76
4.1 Gli indicatori EQAVET della Raccomandazione 2020 e i Fondi interprofessionali	76
4.2 I risultati del confronto tra gli indicatori EQAVET con i dispositivi di qualità adottati dai Fondi interprofessionali	81
Conclusioni	85
Allegato 1 - Schede descrittive dei Fondi e Fonti	89
Bibliografia	109

Prefazione

I Fondi paritetici interprofessionali (FPI) costituiscono uno dei principali strumenti di finanziamento della formazione per i lavoratori occupati. Si configurano pertanto come una leva fondamentale per valorizzare al massimo le competenze delle risorse presenti in impresa, sia in un'ottica di aumento della produttività a vantaggio delle stesse imprese, che a vantaggio del lavoratore, potenziando le sue competenze e quindi la sua ‘spendibilità’ occupazionale, nel caso di future transizioni lavorative. La rilevante dimensione finanziaria dei Fondi richiama a una particolare attenzione per assicurare che la formazione realizzata risulti massimamente efficace sia per le aziende che per i lavoratori.

In ultima analisi, la necessità di garantire l’efficacia di un processo integrato che presenti fasi coerenti e sequenziali non si discosta dai requisiti di qualsiasi altro processo formativo. L’esigenza, cioè di seguire un iter che, da un’attenta analisi dei fabbisogni formativi e una adeguata definizione di obiettivi, si snodi attraverso una progettazione coerente, una fase di erogazione svolta da risorse qualificate (con l’accompagnamento di un’azione di monitoraggio del processo), concludendosi con l’analisi degli esiti formativi, costituisce una necessità affinché si possa assicurare che la formazione produca i risultati auspicati.

In questo senso, l’applicazione di criteri di qualità a tutto il processo deve configurarsi come una necessità ineludibile più che come un’opzione, se si vuole essere certi di capitalizzare i finanziamenti per la crescita delle risorse umane e delle imprese presso le quali lavorano. Ciò appare particolarmente probante in un contesto di rapidissima evoluzione dei fabbisogni del mercato e, di conseguenza, delle competenze che i lavoratori devono possedere per rimanere al passo con i cambiamenti tecnologici, organizzativi e di processo che caratterizzano, in misura crescente, tutti i contesti produttivi. Tale evoluzione non riguarda infatti soltanto aspetti tecnici e tecnologici, rispetto ai quali salta

all'occhio, in primo luogo, la tematica dell'avvento dell'intelligenza artificiale all'interno dei processi produttivi, ma riguarda anche le modifiche che intervengono in tutti i contesti di lavoro, dal rapporto con i committenti, alla collaborazione tra le diverse figure professionali, agli orari e alle modalità di lavoro. Da questo punto di vista, le risultanze di questa indagine non sembrano dipingere un panorama del tutto rassicurante sulla concreta applicazione di indicatori di qualità ai processi formativi finanziati dai FPI.

Due sono gli elementi principali che emergono dall'analisi della correlazione fra gli indicatori di qualità e i processi di accreditamento messi in atto dai diversi Fondi: il primo è un dato generale che riguarda un'applicazione piuttosto limitata dei criteri di qualità raccomandati dall'Unione europea. Il secondo è relativo alla varietà delle misure adottate dai Fondi per garantire, ex ante, che i percorsi finanziati vengano realizzati con modalità efficaci. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, è sufficiente osservare come undici Fondi si siano dotati di un proprio sistema di accreditamento o di qualificazione dei soggetti erogatori, due Fondi abbiano puntato sull'accreditamento dei percorsi formativi mentre sette Fondi hanno delegato il processo di accreditamento delle strutture all'esistenza di una pregressa certificazione presso soggetti istituzionali (ministeri o amministrazioni regionali). Dei dieci indicatori EQAVET, in effetti, solo il primo (pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per i soggetti erogatori), sembra essere applicato da tutti, sia pure in modi piuttosto differenziati. Gli altri sono riscontrabili in misura parziale, soltanto in parte a causa del fatto che non tutti sono pienamente applicabili.

A partire dalla fase di avvio dell'intero processo, con riferimento all'indicatore relativo ai meccanismi di rilevazione dei fabbisogni formativi, solo alcuni dispositivi di accreditamento fanno riferimento, a livello generale, alla capacità di relazione con le aziende nonché alla presenza di figure professionali a presidio dell'analisi dei fabbisogni. E questo appare piuttosto sorprendente, trattandosi di formazione finanziata allo scopo di migliorare l'efficienza delle risorse umane in impresa.

Nell'analisi dei vari indicatori, colpisce, in particolare, la ridotta attenzione al monitoraggio della partecipazione ai percorsi e degli esiti formativi che sembrerebbero indicatori indispensabili a monitorare l'efficacia di qualsiasi processo formativo. In effetti, delle cinque dimensioni analizzate, la terza, quella del ricorso a strumenti e pratiche di valutazione della qualità dei risultati, sembra essere la più trascurata.

Va aggiunto che l'investimento in formazione non riguarda soltanto l'impegno economico profuso ma anche l'utilizzo di tempo e risorse dei lavoratori (e quindi anche delle imprese) nell'accrescimento delle professionalità dei singoli. In un'epoca in cui il tempo costituisce una risorsa preziosa e le giornate dedicate a formarsi vengono spesso percepite dai lavoratori come un aggravio importante della mole di impegni da svolgere quotidianamente, l'esigenza non solo che la formazione consegua gli obiettivi prefissati ma anche che i discenti percepiscano l'utilità del tempo speso in formazione, è particolarmente sentita. Dal punto di vista della risposta delle politiche alle dinamiche evolutive del mercato del lavoro, è soprattutto il tema del *mismatch* di competenze tra quanto richiesto dai processi produttivi e il bagaglio individuale dei lavoratori che spinge a capitalizzare al massimo l'investimento in formazione. Aggiornare le competenze rispetto alle nuove tecnologie e alle nuove modalità di lavoro richiede un impegno in formazione ricorrente e molto rilevante.

Tutto quanto sopra espresso richiama l'esigenza di implementare l'applicazione degli indicatori di qualità EQAVET nell'utilizzo dei finanziamenti per la formazione nell'ambito dei Fondi interprofessionali. La sfida da vincere è riuscire a mantenersi allineati con un mercato che cambia non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale e globale e da più parti si sottolinea come tale sfida vada vinta, più che su ogni altro terreno, sul campo delle risorse umane e della loro capacità di adattarsi ai cambiamenti.

Uno dei fronti principali sui quali è necessario concentrare gli interventi formativi deve essere costituito da quel tesoro individuale che risiede nelle competenze trasversali. La capacità di adeguarsi ai mutamenti di contesto, di individuare soluzioni innovative, di cooperare, motivarsi ed evolvere la propria professionalità risultano carte fondamentali che le imprese e i lavoratori devono giocare nella partita della produttività. Si tratta di competenze personali sulle quali molto si è dibattuto in termini di possibilità di essere formate. Sintetizzando in maniera un po' schematica le varie posizioni rintracciabili in letteratura, si potrebbe dire che, anche se le competenze trasversali non possono essere create da zero (come tutte le potenzialità dei singoli), è comunque possibile coltivare, far emergere e sviluppare almeno parzialmente questi 'talenti individuali'.

Su un altro fronte, va sottolineato come un altro pilastro essenziale per lo sviluppo di sistemi formativi e anche di sistemi produttivi capaci di crescere e far crescere, sia costituito dai dispositivi atti a individuare le competenze,

certificarle e favorirne la portabilità, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze formative pregresse, siano esse state acquisite in modo formale o informale. La costruzione di dispositivi di messa in trasparenza delle competenze, come il fascicolo del lavoratore, devono consentire di ottimizzare i tempi della formazione anche attraverso modalità formative personalizzate che tengano conto dei precedenti formativi e lavorativi degli individui. Da questo punto di vista, il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024¹ costituisce un passo importante per finalizzare gli investimenti ed evitare inutili reiterazioni di segmenti formativi già in tutto o in parte svolti dall'utenza.

In sintesi, i risultati dell'indagine sembrano confermare la necessità di riqualificare i percorsi formativi realizzati attraverso i Fondi interprofessionali, garantendo una maggiore attenzione all'applicazione di indicatori di qualità nelle diverse fasi del processo e in modo particolare sia nell'analisi dei fabbisogni che in sede di monitoraggio e valutazione degli esiti. Ancorare strettamente una formazione di qualità alle richieste di professionalità del mercato, evitando il rischio che, in assenza di adeguate analisi dei fabbisogni realizzate a monte, sia l'offerta di formazione a condizionare la domanda in un circolo vizioso, sembra uno dei punti cardine di un più ampio processo di riqualificazione delle politiche del lavoro. Un processo che, nei FPI come nelle altre filiere formative, deve vedere al centro i portatori di interesse, lavoratori e imprese, in un quadro in cui la complessificazione dei processi produttivi, il progressivo avanzare del cosiddetto inverno demografico, il cambiamento degli equilibri del mercato globale e l'instabilità della situazione geopolitica internazionale rischiano di determinare una tempesta perfetta sempre più difficile da affrontare.

Integrare i sistemi (istruzione, formazione, politiche sociali e politiche del lavoro) e integrare i processi (formazione, accompagnamento, orientamento, placement), attraverso una governance condivisa tra i soggetti co partecipanti, sembra essere una delle poche ricette a disposizione del nostro Paese, finalizzando le risorse disponibili verso una crescita delle professionalità e quindi del sistema produttivo. In questo scenario,

¹ Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024 n. 115, *Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

l'applicazione dei criteri di qualità ai processi formativi può giocare un ruolo importante per operare quel cambio di passo che le nuove problematiche di contesto e le crescenti criticità richiedono; criticità che, se non tempestivamente affrontate, rischiano di travalicare un limite di guardia difficilmente reversibile.

Emmanuele Crispolti
Responsabile Struttura Sistemi Formativi

Introduzione

Fin dai primi anni 2000, la necessità di modernizzare e migliorare i sistemi europei di istruzione e formazione professionale (IFP) si è imposta come una priorità strategica per affrontare le sfide poste dalla globalizzazione, dall'innovazione tecnologica e dalle trasformazioni socioeconomiche in atto. L'obiettivo dell'Unione europea di diventare un'economia della conoscenza più competitiva e dinamica ha reso centrale il tema della qualità nella formazione, promuovendo una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella definizione di politiche comuni, standard di riferimento, indicatori di valutazione e meccanismi di miglioramento continuo (Allulli 2009).

Nel 2002 la Risoluzione del Consiglio europeo sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale sollecitava gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'approccio del Quadro Comune di Garanzia della Qualità secondo un ciclo di garanzia e di miglioramento della qualità articolato in diverse fasi, quali: pianificazione, attuazione, valutazione/accertamento e revisione dell'istruzione e formazione professionale sulla base di criteri qualitativi, descrittori indicativi e indicatori comuni e sistemi di monitoraggio, comprendenti meccanismi di valutazione interna ed esterna (Consiglio dell'Unione europea 2002). Questo Quadro è stato un elemento fondamentale nel processo di costruzione di sistemi di apprendimento permanente accessibili e capaci di rispondere alle evoluzioni della società e dell'economia della conoscenza, processo che ha visto una tappa fondamentale nel giugno 2009 nella pubblicazione della Raccomandazione relativa all'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea 2009). Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Raccomandazione proponeva una serie di

descrittori (nell'Allegato I) e indicatori (nell'Allegato II) per il miglioramento della qualità dell'istruzione e formazione, sia a livello di sistemi nazionali sia a livello di soggetti erogatori e per lo scambio delle prassi migliori tra i soggetti a vario titolo coinvolti a tutti i livelli, da quello europeo a quello regionale e locale. Il quadro è proposto quale set di strumenti a disposizione degli utilizzatori, siano essi sistemi regionali e/o nazionale o singoli soggetti erogatori. Da questo set ciascuno può individuare i riferimenti più adeguati a strutturare propri dispositivi di garanzia di qualità della formazione. EQAVET si fonda sull'idea che la qualità della formazione sia un processo dinamico e sistemico, che coinvolge tutte le fasi del processo formativo e tutti gli attori, dai policy maker agli enti erogatori, fino agli utenti finali. L'approccio suggerito punta a favorire una maggiore trasparenza, comparabilità e fiducia reciproca tra i sistemi di formazione dei vari Paesi dell'UE, facilitando anche la mobilità dei lavoratori e il riconoscimento delle competenze a livello europeo.

Nel 2009, la costituzione della rete EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training) ha rappresentato un ulteriore passo in avanti, attraverso l'attivazione di Punti di riferimento nazionali e la promozione dello scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. Questa rete ha favorito l'emergere di una cultura comune della qualità nella formazione, incentivando l'apprendimento reciproco, il benchmarking e il miglioramento continuo, anche in vista delle transizioni verde e digitale, mettendo al centro le competenze, l'occupabilità ed il capitale umano in una prospettiva di effettivo apprendimento permanente.

Nel 2020, a seguito delle esperienze maturate dall'attuazione della Raccomandazione del 2009 e dall'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione professionali nazionali, è emerso il bisogno di aggiornare e implementare il quadro di riferimento della Raccomandazione 2009 ed è dunque stata pubblicata la Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza. L'obiettivo era quello di colmare alcune lacune della sua attuazione in relazione alla qualità dei risultati dell'apprendimento, alla certificazione e alla valutazione, alla consultazione dei portatori di interessi, al ruolo dei docenti e dei formatori, all'apprendimento basato sul lavoro e alla flessibilità dell'istruzione e formazione professionale (Consiglio dell'Unione europea 2020). La Raccomandazione 2020, relativamente al quadro proposto nel 2009, ne riconosce l'efficacia nello

stimolare le riforme dei sistemi di istruzione e formazione professionale europei in ottica di maggiore trasparenza dei sistemi di garanzia di qualità e ne conferma la struttura, tuttavia, lo integra e lo arricchisce con indicazioni finalizzate a:

- promuovere e sollecitare l'adattamento dell'IFP ai cambiamenti del mercato del lavoro;
- promuovere la flessibilità dei percorsi per migliorare le opportunità di progressione mediante meccanismi di convalida che consentono il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento acquisiti da una persona in vista dell'ottenimento di una qualifica, di una qualifica parziale;
- rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'UE attraverso un utilizzo più diffuso di valutazioni *inter pares*, a livello dell'UE, relative alla garanzia della qualità a livello di sistema.

La Raccomandazione 2020 sottolinea, dunque, che il rafforzamento e il miglioramento dei dispositivi per la garanzia della qualità della formazione concorrono al raggiungimento di alcuni degli obiettivi che l'Unione europea si è posta per il 2025 in relazione all'istruzione e formazione professionale e a politiche sociali e occupazionali, quali: il raggiungimento della soglia di 82% di occupati tra i diplomati dell'IFP, che il 60% dei neodiplomati dell'IFP beneficia dell'apprendimento basato sul lavoro durante l'istruzione e formazione professionale e che l'8% dei discenti dell'IFP che beneficia della mobilità per l'apprendimento all'estero.

Nel medesimo anno, il 30 novembre 2020, viene approvata la Dichiarazione di Osnabrück relativa all'istruzione e alla formazione professionale come fattore abilitante della ripresa e delle transizioni giuste verso l'economia digitale e verde da parte dei ministri incaricati dell'istruzione e della formazione professionale degli Stati membri, dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea, dei Paesi dello Spazio economico europeo e dalle parti sociali europee e dalla Commissione europea. La Dichiarazione di Osnabrück ha rafforzato ulteriormente la visione strategica dell'IFP come leva fondamentale per una ripresa equa e sostenibile e per la gestione delle transizioni ecologiche e digitali (Commissione europea 2021), identificando quattro aree strategiche per il periodo 2021-2025:

- resilienza ed eccellenza tramite un'IFP di qualità, inclusiva e flessibile;
- istituzione di una nuova cultura dell'apprendimento permanente;

- sviluppo di un'IFP continua e della digitalizzazione;
- sostenibilità, un filo verde nell'IFP;
- settore europeo dell'istruzione e della formazione e dimensione internazionale dell'IFP.

Questo excursus mostra chiaramente come l'istanza della garanzia della qualità della formazione abbia negli anni acquisito una notevole rilevanza in relazione all'esigenza di affrontare adeguatamente i cambiamenti dell'economia e della società attraverso lo sviluppo e il costante aggiornamento delle competenze delle persone. L'ottica è quella dell'apprendimento permanente in cui, seppure l'istruzione e formazione iniziali costituiscono una tappa fondamentale nello sviluppo della persona, altrettanto importante risulta il costante lavoro di 'manutenzione' delle competenze lungo tutto il corso della vita per gestire transizioni lavorative e cambiamenti del mercato del lavoro sempre più frequenti (Pavan 2003). I sistemi di istruzione e formazione devono pertanto garantire un'offerta di opportunità di apprendimento diversificata, flessibile, personalizzabile sulla base delle diverse esigenze e dei diversi momenti di vita delle persone. Garantire che tale offerta sia di qualità, ovvero risponda con efficacia ed efficienza a queste istanze, diventa la priorità non soltanto per i sistemi di istruzione e formazione iniziale, ma anche per la formazione cosiddetta permanente: sono quindi tutti i sistemi di offerta formativa che devono rispondere al fabbisogno di sviluppo, aggiornamento, adattamento delle competenze attraverso servizi che sappiano rilevare e analizzare tale fabbisogno nei diversi contesti e momenti di vita delle persone. In questa prospettiva anche la formazione continua intesa come l'insieme dell'offerta di formazione rivolta a persone occupate deve essere capace di rispondere alle esigenze di adeguamento delle competenze dei lavoratori attraverso:

- la lettura puntuale dei fabbisogni professionali e di quelli formativi sia a livello macro che a livello di singoli contesti lavorativi;
- l'adeguata presa in carico e valorizzazione degli apprendimenti pregressi dei lavoratori in ingresso ai percorsi formativi;
- una valutazione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento definiti e degli impatti della formazione sui contesti di provenienza dei lavoratori.

La qualità dei servizi formativi e quindi dell'intero sistema, riguarda tutte le fasi del processo formativo (dall'analisi del fabbisogno, alla progettazione alla valutazione degli esiti) che ha un impatto sull'efficacia degli interventi in termini di crescita/implementazione delle competenze delle persone e della competitività delle aziende.

Diversi sono pertanto i fattori che richiedono di essere presidiati all'interno di una logica che pone al centro del processo di formazione le persone che apprendono ed i contesti in cui le competenze acquisite vengono impiegate. Questa centralità dell'apprendimento e delle competenze è sottolineata anche nel Piano Nuove Competenze-Transizioni (Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 30 marzo 2024) che in coerenza e ad integrazione di quanto già previsto nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) delinea gli indirizzi di policy sia del mercato e delle politiche del lavoro, sia del sistema dell'istruzione e della formazione, a livello nazionale e a livello regionale, per il contrasto ai fenomeni del *mismatch* e il supporto ai processi di allineamento dinamico della domanda e dell'offerta di competenze nei settori chiave della transizione e della crescita. Tre sono infatti i macro-obiettivi del Piano:

- maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa;
- migliore riconoscimento della formazione sul lavoro e delle micro-credenziali;
- implementazione di sistemi di analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione finanziata.

Il presente lavoro intende descrivere i risultati di un lavoro di ricerca relativa ai dispositivi di assicurazione della qualità implementati a livello nazionale nell'ambito della formazione continua e, specificatamente, di quella finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (legge 23 dicembre 2000 n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*) che costituiscono sicuramente la realtà più consistente di formazione continua in termini di risorse finanziarie e di beneficiari coinvolti. Lo scopo finale è quello di verificare la coerenza di questi dispositivi con le indicazioni date dalla Commissione e in particolare con gli indicatori del quadro EQAVET della Raccomandazione del 2020, nella loro declinazione relativa ai soggetti erogatori.

Sulla base di queste considerazioni e tenendo conto del ruolo assunto dai Fondi interprofessionali per la formazione continua, non solo nel finanziare la formazione rivolta ai lavoratori, ma, con il recente Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024 n. 115 *Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali*, anche nel promuovere e presidiare una formazione capace di valorizzare e rendere spendibili le competenze acquisite dai lavoratori, l'attenzione si focalizza quindi sulla garanzia della qualità dei servizi formativi finanziati.

Il primo capitolo offre una panoramica sull'evoluzione dell'accreditamento quale strumento di garanzia della qualità della formazione, per poi illustrare gli obiettivi, la metodologia e le diverse fasi di realizzazione del lavoro. Il secondo capitolo è dedicato a una sintetica ricostruzione della nascita e dello sviluppo dei Fondi interprofessionali, accompagnata dall'analisi dei principali dati finanziari degli ultimi anni. Nel terzo capitolo sono presentati i risultati della prima parte della rilevazione: è fornita una descrizione dei dispositivi di qualità, e in particolare, dell'accreditamento, strumento che si è rivelato utilizzato anche dalla maggior parte dei Fondi interprofessionali per misurare la qualità dei soggetti che erogano la formazione finanziata. Nel quarto capitolo viene esposto la seconda parte dell'indagine relativa al confronto tra i fattori di qualità presenti nei dispositivi di accreditamento adottati dai Fondi e gli indicatori EQAVET descritti nella Raccomandazione 2020. Il Report si conclude con alcune considerazioni rispetto al presidio della qualità della formazione continua finanziata dai Fondi interprofessionali anche con riferimento al ruolo recentemente attribuito ad essi quali enti titolari delegati del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

1 L'accreditamento come dispositivo per la qualità

1.1 L'accreditamento per la formazione in Italia

Per definizione, l'accreditamento è una procedura che garantisce che un determinato soggetto abbia i requisiti per operare in un determinato campo. In ambito pubblico, è utilizzato per attestare che determinati soggetti pubblici/privati abbiano i requisiti per erogare servizi di interesse pubblico, quali i servizi sanitari, socioassistenziali ed anche i servizi di formazione professionale che la Costituzione assegna alla competenza esclusiva delle Regioni e Province autonome (Marocco 2011). L'amministrazione pubblica competente è pertanto responsabile della procedura di accreditamento e della verifica del possesso e del mantenimento nel tempo di requisiti di natura strutturale, organizzativa, economico-finanziaria e professionale.

In ambito formativo successivamente all'approvazione della legge 24 giugno 1997 n. 196, *Norme in materia di promozione dell'occupazione* che, nell'ambito del riordino del sistema pubblico di formazione professionale, prevedeva che gli organismi che operano nella formazione professionale dovessero essere in possesso dei requisiti predeterminati al fine di garantire agli utenti servizi formativi adeguati in termini di efficacia ed efficienza, il Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 25 maggio 2001 n. 166, *Regolamento recante norme sull'accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative* ha definito standard qualitativi generali, vale a dire i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale.

Sebbene a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) che ha affidato a Regioni e Province autonome la competenza della Formazione professionale, il DM n. 166/2001 avesse perso la

sua cogenza normativa, i requisiti lì descritti hanno continuato a costituire un punto di riferimento per la definizione da parte di ciascuna delle Regioni/Province autonome dei propri dispositivi di accreditamento delle strutture formative operanti nel proprio territorio. A partire dal 2003, quindi, soltanto gli organismi accreditati hanno potuto ottenere finanziamenti pubblici – prevalentemente provenienti dal Fondo sociale europeo – per erogare servizi di formazione professionale.

Sulla base dell'esperienza di attuazione del DM n. 166/2001 e di implementazione dei dispositivi di accreditamento regionali/provinciali, i requisiti sono stati nel tempo rivisti e meglio inquadrati in un approccio di miglioramento continuo della qualità dei servizi. Tale revisione ha portato alla pubblicazione dell'Intesa tra Stato e Regioni e Province autonome il 20 marzo 2008, n. 84 sulla ‘Definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi’, sulla cui base le Regioni e Province autonome hanno adeguato i propri dispositivi di accreditamento (Ipcf 2009). Negli anni successivi le Regioni e Province autonome hanno continuato a modificare e lavorare sui propri dispositivi nell’ottica del miglioramento continuo e di una maggiore aderenza alle realtà territoriali, facendo riferimento ai 5 macro-criteri descritti nell’Intesa Stato-Regioni come standard di qualità (Ipcf 2016). Essi si suddividono in:

- Criterio A: Risorse infrastrutturali e logistiche;
- Criterio B: Affidabilità economica e finanziaria;
- Criterio C: Capacità gestionali e risorse professionali;
- Criterio D: Efficacia ed efficienza;
- Criterio E: Relazioni con il territorio.

Per ciascuno di questi criteri sono poi esplicitati:

- condizioni minime (in termini di linee di indirizzo e requisiti);
- tipologia di evidenza che attesta il rispetto delle condizioni minime;
- modalità di verifica documentale e di verifica diretta delle diverse tipologie di evidenza;
- indicazioni per il mantenimento.

I dispositivi di accreditamento regionali/provinciali sono quindi divenuti gli strumenti privilegiati per la garanzia di qualità della formazione finanziata con risorse pubbliche e/o riconosciuta, nel convincimento che la verifica *ex ante* di taluni requisiti, considerati necessari, potesse garantire la qualità della formazione.

Sulla scia di quanto avvenuto nei sistemi di accreditamento, anche i Fondi interprofessionali, nell'ambito della formazione continua finanziata con risorse pubbliche, hanno attivato procedure di qualificazione – ossia di verifica del possesso di determinati requisiti – dei soggetti erogatori dei servizi, talvolta insieme a procedure di qualificazione dei servizi stessi, ovvero delle iniziative formative. In alcuni casi tali procedure si affidano all'accreditamento riconosciuto da una Regione o Provincia autonoma o al possesso di certificazione di conformità a norme tecniche ISO/UNI. Anche nell'ambito della formazione continua finanziata dai Fondi interprofessionali l'accreditamento dei soggetti che erogano la formazione, focalizzandosi sulla verifica ed il mantenimento di specifici requisiti di tipo strutturale ed organizzativo, costituisce un presidio di garanzia *ex ante* della qualità dei servizi erogati.

Si riscontrano tuttavia comportamenti diversi tra i Fondi nella definizione e nell'implementazione dei dispositivi di accreditamento, che saranno oggetto di analisi nel capitolo 3.

1.2 Obiettivi e metodologia della ricerca

In continuità con il quadro teorico e istituzionale delineato nell'introduzione, che ha evidenziato la crescente centralità della qualità nei sistemi di istruzione e formazione professionale, il presente paragrafo descrive l'impianto metodologico adottato per l'analisi dei dispositivi di assicurazione della qualità implementati dai Fondi interprofessionali. L'obiettivo del lavoro svolto è quello di comprendere non solo il grado di adesione formale agli standard promossi dalla Commissione europea nella Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020, ma anche le logiche sottostanti, le strategie attuate e i margini evolutivi di tali dispositivi.

Ai fini dell'analisi documentale, è stato adottato un approccio di ricerca qualitativa, particolarmente adeguato a interpretare e cogliere le dinamiche contestuali e simboliche sottese ai testi legislativi e regolamentari analizzati, che difficilmente emergono da una lettura meramente giuridico-formale (Cardano 2011; Yanow 2000). La ricerca qualitativa risulta efficace per indagini che intendano analizzare fenomeni complessi in contesti specifici, consentendo l'esplorazione di significati, pratiche e interazioni attraverso una lente interpretativa profonda e situata (Denzin e Lincoln 2018). In questo studio,

l'approccio qualitativo ha permesso di andare oltre la descrizione normativa e di esplorare le strategie messe in atto dai Fondi interprofessionali in materia di assicurazione della qualità della formazione. L'obiettivo era far emergere le scelte progettuali, i criteri operativi, le criticità riscontrate e le opportunità di miglioramento, fornendo un'analisi densa e contestualizzata (Geertz 1987).

L'indagine si è basata su un'analisi tematica (Braun e Clarke 2006) delle fonti documentali – regolamenti interni, bandi pubblici, linee guida, report valutativi – con l'intento di identificare componenti essenziali dei dispositivi di qualità: meccanismi di monitoraggio, metodi di valutazione, criteri di accreditamento, processi di selezione e di valutazione ex post, oltre al grado di coinvolgimento degli stakeholder nei processi decisionali. L'analisi tematica ha consentito di sviluppare categorie interpretative a partire dai dati, in linea con i principi della *grounded theory* (Glaser e Strauss 2009).

L'integrazione tra l'approccio qualitativo e l'analisi documentale si è rivelata particolarmente efficace per costruire una visione articolata e multilivello delle politiche di assicurazione della qualità adottate dai Fondi interprofessionali, con un'attenzione specifica alla loro coerenza con gli indicatori previsti dal quadro EQAVET aggiornato nel 2020.

La scelta di focalizzare l'indagine sull'analisi documentale nasce dalla volontà di colmare una lacuna conoscitiva evidente nella letteratura e nelle pratiche istituzionali: la scarsità di studi sistematici che analizzino e comparino i dispositivi di qualità adottati dai diversi Fondi. Per questo motivo, si è proceduto a una rilevazione puntuale e a una lettura approfondita dei dispositivi normativi e operativi messi in atto dai diciannove Fondi interprofessionali attivi, con una particolare attenzione ai riferimenti esplicativi o impliciti alla garanzia della qualità.

Il lavoro di indagine si è articolato in due fasi principali, ciascuna finalizzata al raggiungimento di un obiettivo distinto, ma tra loro complementari.

- 1) Prima fase: mappatura dei dispositivi di qualità adottati dai Fondi:
 - a. raccolta della documentazione disponibile (regolamenti, avvisi, linee guida, report di valutazione);
 - b. analisi delle fonti attraverso una griglia di lettura strutturata, elaborata sulla base degli indicatori EQAVET e delle dimensioni fondamentali della qualità (input, processi, output, esiti);

- c. catalogazione dei Fondi in tre gruppi, sulla base dell'approccio adottato rispetto all'assicurazione della qualità (approccio formalizzato, parzialmente formalizzato, assente);
 - d. descrizione delle caratteristiche distintive di ciascun gruppo, con riferimento a governance, trasparenza, e strumenti utilizzati.
- 2) Seconda fase: confronto con gli indicatori EQAVET:
- a. analisi preliminare degli indicatori EQAVET, con contestualizzazione rispetto al sistema italiano della formazione continua;
 - b. confronto analitico tra i dispositivi di qualità emersi nella prima fase e gli indicatori contenuti nella Raccomandazione del 2020, con l'obiettivo di valutare la coerenza e l'allineamento dei dispositivi osservati rispetto agli standard europei.

Per garantire una lettura sistematica e comparabile dei dispositivi adottati dai Fondi interprofessionali, si è proceduto alla costruzione e all'impiego di una griglia di analisi documentale articolata lungo cinque dimensioni chiave, ispirate ai principi del quadro EQAVET e alle linee guida europee sull'assicurazione della qualità. Ogni dimensione è stata esplorata attraverso l'analisi di documenti ufficiali (regolamenti, avvisi pubblici, linee guida, siti web istituzionali, report valutativi), utilizzando domande guida atte a rilevare la presenza, l'assenza o il grado di formalizzazione dei vari elementi.

La prima dimensione ha riguardato la governance e la strategia della qualità. Si è indagato se i Fondi disponessero di una policy esplicita o di dichiarazioni strategiche volte a orientare l'azione in tema di assicurazione della qualità. Inoltre, si è analizzato il grado di coinvolgimento dei portatori di interesse (parti sociali, enti formativi, rappresentanze aziendali e sindacali) nei processi decisionali e di co-progettazione, in coerenza con l'approccio partecipativo promosso dal quadro EQAVET.

La seconda dimensione si è focalizzata sui meccanismi operativi messi in atto per garantire la qualità dell'offerta formativa. Si è verificata l'adozione di sistemi di accreditamento per i soggetti erogatori e l'eventuale esistenza di criteri specifici (esperienza pregressa, risorse professionali, indicatori di risultato). Particolare attenzione è stata riservata alla presenza di dispositivi di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, nonché a sistemi di monitoraggio strutturati, dotati di indicatori di performance, strumenti di verifica qualitativa o quantitativa, e procedure formalizzate.

La terza dimensione ha riguardato gli strumenti e le pratiche di valutazione della qualità dei risultati. In questo ambito, l'analisi si è concentrata sulla misurazione degli esiti formativi, valutando se i dispositivi dei Fondi prevedano modalità per misurare il miglioramento delle competenze dei partecipanti o l'impatto della formazione sui contesti organizzativi. Inoltre, si è rilevata la presenza di standard per la valutazione dell'apprendimento, la loro eventuale correlazione con qualificazioni formali o dispositivi regionali/nazionali di certificazione.

La quarta dimensione ha riguardato il tema della trasparenza e del miglioramento continuo. Si è analizzata la pubblicità delle procedure – ovvero se i criteri di selezione, le modalità di finanziamento, le procedure di monitoraggio e di valutazione siano accessibili e facilmente consultabili da parte degli utenti – e l'eventuale esistenza di strumenti di feedback, customer satisfaction o procedure di revisione sistematica dei dispositivi.

Infine, la quinta dimensione ha indagato il grado di coerenza con il quadro EQAVET, verificando la presenza di riferimenti esplicativi o impliciti agli indicatori proposti nella Raccomandazione del Consiglio del 2020. In particolare, si è cercato di comprendere in che misura i dispositivi analizzati potessero essere considerati in linea con gli elementi fondamentali del ciclo di qualità EQAVET: pianificazione, attuazione, valutazione e revisione.

Questo approccio ha consentito di articolare una lettura comparativa tra i diversi Fondi, individuando non solo modelli prevalenti e buone pratiche, ma anche aree di frammentazione, di disomogeneità o di potenziale sviluppo, utili per un futuro allineamento più sistematico con gli standard europei.

2 I Fondi interprofessionali e la formazione continua

2.1 La storia dei Fondi interprofessionali

L'istituzione dei Fondi interprofessionali è sancita dalla legge finanziaria per l'anno 2001² che all'articolo 118 "Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo" prevede la possibilità di istituire fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua mediante accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Le premesse per tale passaggio erano però state poste nel decennio precedente in particolare nell'Accordo confederale del 23 luglio 1993, nel quale Governo e Parti sociali, nell'ambito di un quadro di principi e di regole di riferimento per la contrattazione collettiva al fine di renderla coerente con le politiche economiche e dei redditi, condividono l'obiettivo di una modernizzazione e riqualificazione dell'istruzione e dei sistemi formativi, finalizzati all'arricchimento delle competenze di base e professionali e al miglioramento della competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi da realizzare attraverso una serie di interventi tra i quali:

- realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i soggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del Lavoro, Ministero della Pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, Regioni) al fine di garantire una effettiva gestione integrata del sistema;
- realizzare l'adeguamento del sistema di formazione professionale con la revisione della legge 21 dicembre 1978 n. 845, *Legge-quadro in materia di formazione professionale*, anche ridefinendo le responsabilità istituzionali tra il Ministero del Lavoro (potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della

² Legge 23 dicembre 2000 n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*.

formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo di progettazione della offerta formativa coerentemente con le priorità individuate nel territorio), assegnando un ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle parti sociali e attraverso l'avvio della formazione continua.

La legge n. 196/1997 con l'articolo 17 (relativo al riordino della formazione professionale) avvia l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo stabilendo la:

destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del Decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione.

Le risorse richiamate sono quelle del Fondo di rotazione, istituito con l'articolo 25 della legge n. 845/1978, ed alimentato da una quota pari a due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento – stabilito nel medesimo articolo – dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975 n. 160. La legge n. 845/1978 aveva pertanto stabilito che parte del contributo obbligatorio versato dalle imprese all'Inps dovesse da quest'ultimo essere versate al Fondo di rotazione la cui finalità era quella di favorire l'accesso ai fondi strutturali – in particolare Fondo sociale europeo (FSE) – per il co-finanziamento degli interventi formativi.

La legge n. 196/1997, quindi, oltre a riconoscere ai soggetti della bilateralità un ruolo fondamentale nella rilevazione dei fabbisogni professionali, definisce le modalità con cui sarà finanziata la formazione dei lavoratori stabilendo che agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali siano progressivamente destinate le risorse derivanti dal contributo integrativo fino ad allora versate all'Inps, sottraendole quindi al Fondo di

rotazione e al cofinanziamento degli interventi dei programmi operativi nazionali e regionali finanziati dal FSE (Isfol *et al.* 2012).

Si era delineato pertanto un nuovo scenario di governance della formazione continua in cui entravano in gioco i soggetti della bilateralità nella programmazione e realizzazione degli interventi attraverso l'impiego delle risorse versate dalle aziende. Sebbene già l'Accordo del 1993 ribadisse l'istanza del coordinamento tra soggetti, in particolare tra Regioni o Province autonome, Ministero e Fondi, al fine di garantire una programmazione integrata degli interventi sui territori, gli anni successivi alla legge n. 196/1997 furono caratterizzati da un dibattito vivace in merito all'attribuzione delle competenze in materia di formazione nel quadro del complesso degli interventi di formazione professionale, la cui potestà legislativa, nella stessa legge n. 845/1978, veniva attribuita alle Regioni/Province autonome in forma concorrente con lo Stato, e che successivamente alla riforma dell'articolo 117 della Costituzione, avvenuta nel 2001, diventa ambito di competenza esclusiva delle Regioni/Province autonome. Negli anni successivi alla riforma costituzionale, si è andata consolidando una sostanziale esclusione dalla competenza esclusiva delle Regioni della formazione continua, finanziata dai Fondi previsti dalla legge n. 196/1997 e formalmente istituiti come Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua con la legge n. 388/2000. Quest'ultima ha segnato quindi l'inizio dell'operatività dei vari Fondi interprofessionali, la maggior parte dei quali hanno carattere intersetoriale, ovvero raccolgono l'adesione di aziende appartenenti a settori di attività diversi. Solo alcuni Fondi hanno un carattere segnatamente settoriale, ovvero raccolgono l'adesione di aziende che operano in un determinato ambito o settore: il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del credito e delle assicurazioni ed il Fondo Paritetico Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura.

A tali Fondi si è aggiunto nel 2003³ Forma.Temp il fondo bilaterale per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori con contratto di lavoro in somministrazione, introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge n. 196/1997. Forma.Temp è quindi il fondo di riferimento delle Agenzie per il lavoro che versano al Fondo il 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori somministrati.

Nel 2009, i Fondi vengono coinvolti nelle misure di politiche passive del lavoro al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, dando ad essi la possibilità di concorrere al

³ Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del Decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro*.

trattamento delle indennità spettanti ai lavoratori in cassa integrazione e in mobilità delle imprese aderenti.

Nel 2019, in occasione dell'istituzione del reddito di cittadinanza⁴ il perimetro di intervento dei Fondi attraverso il finanziamento di interventi formativi viene ampliato: oltre alla formazione continua (originariamente previsto dalla legge n. 388/2000 come unico ambito di intervento) i Fondi possono realizzare percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati, assumendo quindi un ruolo ancora più rilevante nell'insieme delle politiche attive del lavoro (Anpal e Inapp 2020, 62-63).

Ciascun Fondo ha cominciato ad operare successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità previste dalla legge che istitutiva dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza; il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei Fondi anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Tale funzione di vigilanza da parte del Ministero si esplica anche con la nomina del presidente del collegio dei sindaci di ciascun Fondo. Ogni Fondo ha un proprio Statuto e Regolamento, un'Assemblea dei soci ed un Consiglio di Amministrazione.

Le imprese possono chiedere all'Inps di versare al Fondo prescelto la quota di contributo obbligatorio di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, per realizzare e finanziare Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali.

Ad oggi i Fondi operanti sono diciannove, la maggior parte dei quali istituiti e divenuti operativi nella prima decade del 2000⁵.

Il coordinamento delle politiche e degli interventi in materia di formazione tra Ministero, Regioni o Province autonome e Fondi interprofessionali, quali espressioni delle Parti sociali, costituisce un tema ricorrente degli anni 2000. Nel 2007 proprio il progressivo sviluppo dei Fondi interprofessionali e la crescita della quota di interventi di

⁴ Adottato con decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019 n. 26, *Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*.

⁵ Tra il 2012 ed il 2013 sono invece sottoposti a commissariamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e successivamente chiusi: Fo.In.Coop., Fond.Agro e Fondazienda. Più recentemente, con delibera di Assemblea Straordinaria del 8 febbraio 2023 il Fondo Dirigenti PMI è stato messo in liquidazione.

formazione continua da essi finanziati, porta alla definizione di un Accordo (Isfol 2010) nel quale Ministero, Regioni o Province autonome e Parti sociali definiscono un quadro complessivo di coordinamento del ‘sistema integrato di formazione continua’, nel quale:

- dovranno essere delineati indirizzi operativi e percorsi che consentano a ciascun Soggetto, sia esso pubblico o privato, la piena esplicazione del proprio ruolo e la valorizzazione delle proprie caratteristiche e potenzialità;
- dovranno operare le pubbliche istituzioni, le parti sociali e i Fondi Paritetici in stretta collaborazione tra di loro e nell’ambito delle strategie territoriali programmando in maniera coerente iniziative di formazione continua allo scopo di rispondere su tutto il territorio nazionale alle esigenze formative dei lavoratori e delle imprese.

L’Accordo prevedeva che, parallelamente alla destinazione per intero del contributo dello 0,30% verso le esigenze espresse dalle imprese aderenti ai Fondi, fossero mantenuti e ove possibile incrementati i livelli di finanziamento del più ampio sistema formativo pubblico. Inoltre, uno degli impegni che le parti si erano assunte era quello di rivedere congiuntamente l’insieme dei sistemi di accreditamento con particolare riferimento alla formazione continua, individuando criteri di qualità e modalità di informazione utilizzabili dalle imprese e dalle persone per la scelta dell’offerta formativa più adeguata, coerentemente con i principi comunitari basati sulla qualità dell’offerta e la trasparenza del mercato.

All’Accordo sono seguite alcune intese tra singole Regioni e Fondi interprofessionali che però non sono diventate prassi sistematiche di raccordo nella programmazione degli interventi e nel miglioramento della qualità degli stessi (Isfol 2010).

Recentemente, l’istanza del raccordo e del coordinamento è stata ribadita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali anche rispetto ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze a titolarità dello stesso Ministero ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze*; il successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 115/2024 individua i Fondi interprofessionali quali soggetti titolari delegati nel sistema nazionale di certificazione delle competenze nel quale pure sono soggetti titolari le Regioni/Province autonome. All’articolo 11 il DM prevede che il Ministero promuova incontri periodici con Regioni e Province autonome ed enti titolari delegati proprio al fine di promuovere il coordinamento della programmazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione realizzati nell’ambito degli interventi di formazione continua. L’esigenza di

coordinamento riguarda quindi tutto l'insieme degli interventi che i Fondi possono realizzare per promuovere l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori.

2.2 Le risorse finanziarie della formazione continua

Negli anni trascorsi dalla loro istituzione nel 2000, i Fondi interprofessionali hanno progressivamente costruito e consolidato un sistema di riferimento stabile e articolato, che oggi rappresenta la realtà più solida e strutturata nell'ambito della formazione continua in Italia. Nel corso di questo periodo, i Fondi hanno saputo evolversi, ampliando la propria capacità di intervento e affinando i propri strumenti operativi per rispondere alle esigenze in costante trasformazione del tessuto produttivo nazionale; grazie a un impianto normativo che ha favorito la partecipazione attiva delle imprese e dei lavoratori, sono diventati un pilastro delle politiche attive del lavoro, contribuendo in maniera determinante all'innalzamento dei livelli di competenza e alla promozione dell'occupabilità.

Nel complesso, nell'anno 2019 le risorse pubbliche destinate ad interventi di formazione continua (Anpal e Inapp 2021) erano composte da:

- le risorse regionali (provenienti dal FSE) specificatamente destinate alla formazione continua; tali risorse erano pari a 130.125.158,92 euro per avvisi esclusivamente rivolti al finanziamento di azioni di formazione continua a cui si aggiungeva una quota parte della somma di 47.450.000 euro relativa ad avvisi che presentavano più priorità di investimento;
- le risorse del contributo obbligatorio, dello 0,30% previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che sono state destinate ai Fondi interprofessionali (al netto degli storni verso altri Fondi quali il Fondo di rotazione e il Fondo sociale occupazione e formazione, e trasferimenti allo Stato per finalità specifiche ovvero CIG in deroga); tali risorse ammontavano a 749.975.914,18 euro (su un totale del gettito del contributo di 963.188.440,93 euro) e si attestavano a settembre 2020 a 571.540.052,57 euro (su un totale del gettito del contributo di 875.797.015,83 euro).

Nel *XXII Rapporto sulla formazione continua*, relativo all'annualità 2020-2021 si ritrova una metodologia di stima diversa rispetto al Rapporto precedente. La tabella 2.1

riporta i dati delle risorse spese o impegnate nella formazione continua in base a diverse fonti di dati (Inapp e Anpal 2024a).

Tabella 2.1 Risorse spese o impegnate nella formazione continua (FC) in base a diverse fonti

Fonti dati	Caratteristiche e dimensioni delle fonti/dati	2018	2019	2020	Valori medi annuali nel triennio
Avvisi FSE	Stanziamenti con FC	295.134.848	177.575.159	216.455.018	229.721.675
	Esclusivi FC	279.234.848	130.125.159	121.676.414	177.012.140
OperCoesione*	Impegni	36.812.967	48.354.645	164.095.766	83.087.793
Sistemi informativi FPI	Anno formativo FPI	632.320.841	581.890.333	520.735.081	578.315.419

*Sono stati considerati solo quegli interventi legati a corsi di formazione e servizi relativi alla formazione nell'ambito della priorità di investimento 8.V e 10.iii rivolti a lavoratori e imprese - criterio restrittivo.

Fonti: elaborazioni Anpal sulla base di fonti banche dati OpenCoesione, Banche dati FPI, Siti regionali

Il *XXII Rapporto sulla formazione continua*, preso atto che, in relazione alle fonti e alla determinazione del campo di analisi nell'ambito della programmazione regionale, le dimensioni finanziarie variano in modo significativo, giunge alla conclusione che occorre formulare tre ipotesi diverse in relazione alle voci di impegno e di spesa che vengono prese a riferimento (Inapp e Anpal 2024a).

La prima ipotesi, che costituisce la stima più restrittiva, quantifica le risorse annuali destinate alla formazione continua in circa 661 milioni di euro, di cui circa 580 assegnati ai Fondi interprofessionali. Questa ipotesi prende in considerazione i soli impegni e le categorie selezionate.

La seconda ipotesi, che presenta un valore intermedio, quantifica le risorse annuali destinate alla formazione continua in circa 755 milioni di euro, prendendo a riferimento solo gli avvisi regionali finanziati con risorse FSE che riguardano specificamente la sola formazione continua. In questa seconda ipotesi si vanno a sommare valori relativi agli stanziamenti (ovvero impegni) specifici delle Regioni con la spesa effettiva (ovvero ciò che è stato effettivamente pagato) realizzata dai Fondi interprofessionali. Occorre qui considerare che le risorse stanziate hanno tempi di realizzazione degli interventi e di rendicontazione lunghi che si spalmano nelle annualità successive, ma questo avviene anche per le annualità precedenti e, quindi, si può generare un dato annuale medio meno dipendente dalle attività annualmente concluse.

Infine, la terza ipotesi quantifica le risorse annuali destinate alla formazione continua in circa 808 milioni di euro con una punta stimata per il 2018 in circa 927 milioni. Questa ipotesi, oltre a computare le spese dei Fondi interprofessionali assume a riferimento gli stanziamenti previsti in tutti gli avvisi emanati dalle Regioni e Province autonome finanziati con risorse FSE che riguardano sia la formazione continua che azioni miste (formative o di altra natura) che ricoprendono anche interventi di formazione continua.

Le tre stime effettuate fanno oscillare le risorse pubbliche dedicate alla formazione continua da un minimo di 660 milioni di euro a un massimo di 808, come sintetizzato nella tabella 2.2.

Tabella 2.2 Stime delle risorse pubbliche dedicate alla formazione continua (FC)

Ipotesi	Cosa include	2018	2019	2020	Valori medi annuali nel triennio
Ipotesi 1	Impegni; OpenCoesione; Anno formativo FPI.	669.133.808	630.244.978	684.830.847	661.403.211
Ipotesi 2	Stanziamenti avvisi solo con FC; Anno formativo FPI.	911.555.689	712.015.492	642.411.496	755.327.559
Ipotesi 3	Stanziamenti avvisi anche con FC; Anno formativo FPI.	927.455.689	759.465.492	737.190.099	808.037.094

Fonti: elaborazioni Anpal sulla base di fonti banche dati OpenCoesione, Banche dati FPI, Siti regionali, 2024

Il *XXIII Rapporto sulla formazione continua*, relativo all'annualità 2021-2022 non opera stime sulle risorse complessivamente spese o impegnate per la formazione continua ma evidenzia che:

Dal 2004 a dicembre 2022, i Fondi interprofessionali hanno ricevuto dall'Inps circa 10,25 miliardi di euro, per un volume medio annuo tra il 2004 e il 2020 di poco superiore ai 539 milioni, ma nell'ultimo quinquennio 2018-2022 la media sale a circa 694 milioni di euro l'anno, un livello considerevole se si pensa che è anche al netto dei prelievi previsti dalla normativa sulla parte destinata ai Fondi interprofessionali: secondo una stima che considera le risorse del FSE destinate dalle Regioni per la formazione continua (che, ad esempio, nel 2020 si sono attestate attorno a 120 milioni, ma che mediamente nei vari anni si aggirano

attorno a 150 milioni), i Fondi interprofessionali rappresentano oltre il 75% dei finanziamenti annui di natura pubblica destinati alla formazione di lavoratori e imprese del settore privato (Inapp e Anpal 2024b, 178).

Relativamente all'entità complessiva di risorse pubbliche indirizzate alla formazione, va ricordato che alle risorse regionali provenienti del FSE vanno aggiunte le altre risorse messe a disposizione dai programmi nazionali PNRR (GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, SD – Sistema Duale e FNC – Fondo Nuove Competenze). Per quanto riguarda i soli Fondi interprofessionali, le risorse loro attribuite sono pari a 746.787.172,20 euro per il 2019, a 669.299.110,61 euro per il 2020, a 703.081.953,40 euro per il 2021 e a 667.520.644,10 euro per il 2022 come dettagliato nella successiva tabella 2.3.

Tali risorse risultano ripartite tra i diciannove Fondi interprofessionali operanti in Italia sulla base del numero di aziende iscritte a ciascun Fondo (ovvero che hanno deciso di destinare ad esso il contributo dello 0,30) e del numero di lavoratori che in esse sono impiegati.

Tabella 2.3 La ripartizione delle risorse trasferite da Inps ai Fondi per gli anni 2018-2022

	RISORSE 2018	RISORSE 2019	RISORSE 2020	RISORSE 2021 (al 20.12.2022)	RISORSE 2022 (al 20.12.2022)	% 2022
FONARCOM	44.940.288,29	49.387.348,93	45.063.611,92	49.567.952,55	50.670.941,63	7,6%
FON.COOP	30.998.975,31	32.537.316,39	30.943.249,54	30.912.823,87	28.832.694,32	4,3%
FON.TER	10.976.384,54	12.122.035,04	10.841.219,72	11.642.386,39	11.198.790,39	1,7%
FOND.E.R.	5.142.833,73	5.802.866,07	4.754.425,38	5.716.021,69	5.261.932,51	0,8%
FONDIMPRESA	340.805.066,32	375.785.283,56	334.126.273,58	346.354.656,24	327.982.178,83	49,1%
FONDIR	8.852.649,84	9.385.457,65	8.788.730,40	8.904.847,12	9.216.221,21	1,4%
FONDIRIGENTI	25.737.777,12	29.563.315,02	26.410.213,40	26.241.450,81	25.978.850,94	3,9%
FONDITALIA	14.605.989,22	16.582.298,85	14.961.208,33	15.136.655,90	14.557.340,13	2,2%
FONDOLAVORO	1.466.111,27	2.283.725,52	2.901.705,88	3.735.900,18	4.055.405,65	0,6%
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	25.143.848,74	28.288.474,56	24.177.362,39	25.899.781,08	23.548.482,34	3,5%
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI	43.949.243,99	43.036.709,11	37.056.853,31	47.100.334,26	38.694.383,83	5,8%
FONDO DIRIGENTI PMI ⁶	155.541,79	172.248,27	146.926,76	125.963,92	115.051,17	0,0%
FONDO FORMAZIONE PMI	12.884.875,67	13.875.094,27	11.642.855,06	12.392.257,18	11.484.210,70	1,7%
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI	10.752.914,98	13.066.608,68	11.622.432,86	12.790.517,55	12.177.736,57	1,8%
FONDOPROFESSIONI	6.911.351,02	7.636.211,32	6.729.050,33	6.966.172,94	6.221.625,95	0,9%
FOR.AGRI	6.746.380,61	7.067.428,32	7.898.643,62	6.872.291,89	7.507.112,90	1,1%
FOR.TE	61.078.294,31	65.270.431,70	58.672.587,69	57.821.833,57	56.170.912,94	8,4%
FORMAZIENDA	32.651.026,56	33.705.015,37	30.852.473,89	32.425.605,96	30.694.003,40	4,6%
FONDOCONOSCENZA	522.878,79	1.219.303,57	1.709.286,55	2.474.500,30	3.152.768,69	0,5%
Totali	684.322.432,10	746.787.172,20	669.299.110,61	703.081.953,40	667.520.644,10	100,0%

Fonti: Inapp e Anpal, XXIII Rapporto sulla formazione continua: annualità 2021-2022

⁶ Con delibera di Assemblea Straordinaria dell'8 febbraio 2023 il Fondo Dirigenti PMI è stato messo in liquidazione.

Le imprese aderenti (considerando solo le adesioni attive e prendendo a riferimento solo i codici fiscali e non le matricole Inps che si riferiscono alle unità locali) ai Fondi rivolti ai dipendenti si attestano ad ottobre 2022 a quota 738.906, mentre altre 17.876 imprese aderiscono ai Fondi rivolti ai dirigenti; a queste si aggiungono 148.569 imprese del settore agricolo (valore ad ottobre 2022).

I dipendenti delle imprese con adesione attiva ad un Fondo (eccetto FONDIR, FONDIRIGENTI, FONDO DIRIGENTI PMI) ad ottobre 2022 sono 10.095.112; a questi si aggiungono i 678.186 dipendenti delle aziende del settore agricolo con adesione attiva.

Sebbene la crisi pandemica abbia determinando una contrazione del contributo del 0,30% nell'ambito di una complessiva riconfigurazione delle adesioni delle aziende, poi in buona parte recuperata negli anni successivi, è evidente che sono i Fondi interprofessionali a movimentare la maggior quota di risorse finanziarie pubbliche per la formazione continua.

3 Analisi dei dispositivi di qualità adottati dai Fondi interprofessionali

3.1 Il quadro generale e la classificazione dei Fondi

La prima fase del lavoro di ricerca ha previsto la rilevazione e l'analisi dei dispositivi implementati o utilizzati dai Fondi interprofessionali al fine di verificare il possesso da parte dei soggetti attuatori dei piani di formazione continua dei requisiti minimi per erogare una formazione adeguata alle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

I risultati del lavoro, oltre a fornire un quadro di quanto è stato finora realizzato nell'ambito dell'assicurazione di qualità nella formazione continua, costituiscono la base informativa necessaria per rilevare in quale misura tali dispositivi siano vicini al quadro EQAVET, anche in termini di rispondenza agli indicatori previsti, che è stato l'oggetto della seconda fase del lavoro di ricerca e i cui risultati saranno descritti nel capitolo 4 (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea 2009).

Preliminarmente è stata effettuata la raccolta di tutta la documentazione disponibile (Regolamenti, Linee guida) dei diciannove Fondi relativamente alle modalità di accreditamento, considerato quale momento di verifica dei requisiti minimi per l'erogazione di formazione di qualità.

Il primo risultato è stato quello di rilevare che la maggior parte dei Fondi ha disciplinato, attraverso atti quali Regolamenti, Dispositivi o Linee guida, le proprie procedure di accreditamento che devono essere espletate preliminarmente dai soggetti che intendano erogare formazione e talvolta viene richiesto di richiamare o integrare degli aspetti in sede di avvisi.

Solamente, FONTER e FONDIRIGENTI disciplinano gli aspetti legati all'accreditamento direttamente in sede di avviso.

Si è quindi proceduto all'analisi di tutta la documentazione dalla quale sono emerse somiglianze dei Fondi relativamente alle modalità di accreditamento, permettendo di procedere ad una suddivisione/catalogazione dei fondi in tre gruppi principali in base alle analogie dei comportamenti:

- a. fanno parte del primo gruppo i Fondi che prevedono che il soggetto attuatore debba essere accreditato sulla base di uno specifico dispositivo e con una specifica procedura definiti dal Fondo;
- b. del secondo gruppo i Fondi che chiedono al soggetto attuatore di accreditare la propria offerta formativa sulla base di uno specifico dispositivo e con una specifica procedura definita dal Fondo;
- c. al terzo appartengono i Fondi che richiedono che il soggetto attuatore debba essere già accreditato per l'erogazione dei servizi formativi da almeno una Regione/PA italiana sulla base dei criteri definiti dall'Accordo del 2008 o possedere una certificazione sulla base di una norma tecnica UNI.

Tabella 3.1 Classificazione dei Fondi per sistema di accreditamento adottato

Tipologia di Gruppo	Fondi	Fattori descritti
A Il Fondo ha un proprio dispositivo e procedura di accreditamento/qualificazione dei soggetti erogatori	FONCOOP FONDER FONDIMPRESA FONDITALIA FONDO CONOSCENZA FONTER FORAGRI FORMAZIENDA FONARCOM FONDOLAVORO FONDOPROFESSIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche generali • Prerequisiti per richiedere l'accreditamento al fondo • Requisiti per ottenere l'accreditamento • Semplificazioni per soggetti attuatori in possesso di accreditamento regionale/nazionale • Tempi e modalità di presentazione dell'istanza dell'accreditamento • Durata dell'accreditamento rilasciato dal fondo e modalità di mantenimento
B Il Fondo ha un proprio dispositivo e procedura di accreditamento/qualificazione dei percorsi formativi	FONDIR FONDOPROFESSIONI FAPI FBA	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche generali • Requisiti relativi ai soggetti erogatori • Requisiti relativi all'offerta • Tempi di presentazione dell'istanza e di ottenimento dell'accreditamento • Durata e modalità dell'accreditamento rilasciato dal fondo e modalità di mantenimento
C Il Fondo non ha un dispositivo proprio di accreditamento e richiede ai soggetti erogatori di essere accreditati presso una Regione/Provincia autonoma/Ministero o di essere certificati	FONDARTIGIANATO FONDIRIGENTI FONDO DIRIGENTI PMI FONSERVIZI FORTE	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche generali • Requisiti per richiedere l'accreditamento al fondo

Fonti: elaborazione degli autori, 2025

Nella tabella 3.1 si riporta la ripartizione dei diciannove Fondi sulla base dell'opzione prescelta (si precisa che FONDOPROFESSIONI appare sia nel gruppo A che nel gruppo B avendo adottato entrambi i comportamenti). Inoltre, in tabella sono declinati i fattori analizzati per ciascun gruppo di Fondi a seconda del gruppo di appartenenza. Infatti, a seguito dell'analisi della documentazione disponibile sono stati individuati per ciascuno dei tre gruppi alcuni elementi interessanti rispetto ai quali esaminare i singoli Fondi. Si è proceduto quindi con lo studio e la comparazione dei comportamenti relativi all'assicurazione della qualità dei Fondi appartenenti al medesimo Gruppo, ovvero che hanno adottato il medesimo comportamento; si è infatti constatato che, pur nell'ambito della medesima opzione, le soluzioni operative adottate sono risultate abbastanza diverse. Nei paragrafi successivi si darà conto di quanto rilevato per ciascun gruppo sia in termini di analogie sia di peculiarità.

Da segnalare, infine, che alcuni Fondi prevedono il finanziamento di percorsi formativi individuali anche mediante voucher individuando le tipologie di soggetti presso cui possono essere realizzati tali percorsi (non tutti i Fondi sembrano prevedere questo tipo di percorsi formativi).

Il tipo di scelte fatte dai singoli Fondi è abbastanza articolato: viene prevista la possibilità di ricorrere agli Enti accreditati dai Fondi, a propri specifici cataloghi, o ad altri soggetti non accreditati quali, ad esempio, università statali, università legalmente riconosciute, politecnici, scuole ed istituti superiori pubblici parificati, enti e istituzioni di ricerca pubblici, accademie ed istituti non universitari legalmente riconosciuti, scuole di formazione professionale regionali, enti di interesse nazionale, soggetti iscritti all'Albo nazionale dei provider per l'erogazione di eventi relativi alla formazione continua in medicina, studi professionali, società tra professionisti.

3.2 Fondi che hanno un proprio dispositivo o una procedura apposita di accreditamento/qualificazione dei soggetti erogatori (Gruppo A)

Caratteristiche generali

Il gruppo, definito A, è composto dai Fondi che hanno un proprio dispositivo e una procedura apposita di accreditamento/qualificazione dei soggetti erogatori, di questo gruppo fanno parte undici Fondi: FONARCOM, FONCOOP, FONDER, FONDIMPRESA, FONDITALIA, FONDO CONOSCENZA, FONDOLAVORO, FONDOPROFESSIONI, FONTER, FORAGRI, e FORMAZIENDA. Questi fondi, pur avendo compiuto una scelta sostanzialmente simile, presentano tuttavia delle interessanti specificità.

I Fondi del gruppo A prevedono dunque che, per l'accesso ai finanziamenti, i soggetti attuatori diversi dalle imprese beneficiarie siano in possesso dell'accreditamento predisposto dal Fondo stesso. I soggetti attuatori, a seguito delle procedure previste e del superamento con esito positivo dell'istruttoria compiuta dal Fondo, vengono inseriti in appositi Albi/Elenchi predisposti dai Fondi stessi. Fa eccezione FONCOOP che, pur avendo definito una propria specifica procedura, prevede anche la possibilità di accedere ai propri finanziamenti anche senza aver ottenuto l'accreditamento del Fondo, a condizione che il soggetto attuatore sia accreditato presso la Regione in cui viene realizzato il progetto.

Quattro Fondi (FONDIMPRESA, FORMAZIENDA, FONCOOP e FONDITALIA) hanno definito proprie procedure di accreditamento, in alcuni casi molto simili alle procedure di accreditamento adottate da alcune Regioni e dunque prevedono semplificazioni per i soggetti già accreditati dalle Regioni o in possesso di certificazione di qualità.

Alcuni Fondi, nel caso di Associazione temporanea di imprese (ATI) o di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), prevedono delle semplificazioni relativamente alla richiesta di accreditamento:

- FONARCOM chiede che il requisito di adesione all'Albo referenti del Fondo sia soddisfatto almeno dal soggetto rappresentante dell'ATS;
- FONDIMPRESA prevede che, nel caso di partecipazione ad un Avviso del Conto di Sistema di più enti qualificati in raggruppamento temporaneo, sarà possibile sommare, secondo la disciplina stabilita dal medesimo Avviso, le

qualificazioni possedute da ciascun operatore. Tale condizione si applica anche ai consorzi nel caso in cui partecipino all’Avviso insieme con consorziati muniti a loro volta di adeguata qualificazione per le attività ad essi conferite. In caso di raggruppamento gli enti qualificati per la classe di importo più piccola non potranno assumere il ruolo di capofila;

- FONDITALIA prevede la possibilità che parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner, originariamente indicati come tali nel Progetto formativo e dalle fonti non sembrano esistere ulteriori vincoli in relazione all’accreditamento dei soggetti partner.

Invece FORMAZIENDA esplicitamente prevede che tutti i soggetti costituenti ATI o ATS devono essere accreditati al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo. Per i Fondi FONCOOP, FONDER, FONDO CONOSCENZA, FONDOLAVORO, FONDOPROFESSIONI, FONTER e FORAGRI nelle fonti consultate non sono stati trovati riferimenti a questo aspetto.

Prerequisiti per richiedere l’accreditamento al Fondo

Nella maggior parte dei fondi di questo gruppo è comunque richiesto come prerequisito per poter accedere alla procedura di accreditamento specifica del fondo anche il possesso di un accreditamento presso Regioni/Province autonome o di una certificazione di qualità.

FONDOPROFESSIONI prevede il possesso dell’accreditamento regionale o in alternativa una procedura più complessa per il rilascio dell’accreditamento del Fondo. In assenza dell’accreditamento regionale, richiede il possesso di certificazione di qualità ISO 9001 o Vision 2000 (con possibilità di deroga).

I Fondi FONARCOM, FONDER, FONDIMPRESA, FONDO CONOSCENZA, FONDOLAVORO, FONTER e FORAGRI richiedono, quale requisito indispensabile per poter accedere all’accreditamento del Fondo, il possesso dell’accreditamento regionale. Tra questi, però, i Fondi FONDER, FONDO CONOSCENZA, FONDOLAVORO, FONTER e FORAGRI prevedono anche, in alternativa all’accreditamento regionale, il possesso di una certificazione di qualità.

FONDO CONOSCENZA, in caso di assenza di accreditamento regionale o di certificazione di qualità, prevede la possibilità di concedere ai soggetti richiedenti che si trovano in tale situazione un ‘accreditamento provvisorio’ e pone la condizione che gli stessi debbano conseguire uno dei due requisiti entro la data di conclusione del primo piano formativo finanziato dal Fondo.

FORMAZIENDA, in caso di possesso dell'accreditamento regionale, prevede una procedura semplificata; invece, il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, settore EA37 costituisce, insieme ad altri, requisito indispensabile per accedere alla procedura di accreditamento del Fondo.

Andando più nello specifico per quanto riguarda la tipologia di accreditamento regionale richiesto, la maggior parte Fondi del gruppo A, nello specifico FONARCOM, FONDIMPRESA, FONDO CONOSCENZA, FONDOPROFESSIONI, FONTER e FORAGRI, richiede il possesso dell'accreditamento regionale per l'ambito della Formazione Continua per poter richiedere l'accreditamento del Fondo. Invece i Fondi FONDER e FONDOLAVORO non richiedono che l'accreditamento regionale faccia riferimento ad ambiti specifici, ritenendo valida qualsiasi tipologia ed ambito.

FONDER consente di presentare domanda di accreditamento al Fondo anche agli organismi di formazione a cui sono associati i soggetti aderenti al Fondo (Associazioni, Congregazioni, Federazioni, Consorzi), accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della scuola (Direttiva ministeriale 90/2003) e contestualmente in possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37.

FONCOOP e di FONDITALIA rappresentano casi particolari in quanto richiedono alle strutture formative che desiderano essere accreditate presso il Fondo di dover comunque possedere i requisiti previsti dalla legge n. 845/1978, articolo 5 lettera b⁷, tra questi requisiti troviamo il vincolo dell'assenza di scopi di lucro, che i Fondi cercano di superare, prevedendo che, se la struttura formativa è

⁷ Cfr. legge n. 845/1978, art. 5.: “Le Regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale. L’attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata: a. direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano; b. mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo. Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti: a. avere come fine la formazione professionale; b. disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee; c. non perseguire scopi di lucro; d. garantire il controllo sociale delle attività; e. applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; f. rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; g. accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati”.

una società o ente profit, può comunque ottenere l'accreditamento producendo una dichiarazione nella quale si attesti che:

- l'ente o società di formazione dispone di un sistema di contabilità analitica che classifichi i costi e ricavi relative alle singole attività di formazione;
- le attività formative per le quali l'ente o società di formazione riceverà contributi dal Fondo saranno realizzate a costi reali senza produrre alcun utile a qualsiasi titolo.

FONCOOP aggiunge anche la dichiarazione che l'ente o società di formazione si impegna a dichiarare nelle note integrative ai bilanci degli anni di competenza nei quali l'ente o società di formazione ha ricevuto un contributo dal Fondo che la relativa attività formativa è stata realizzata a costi reali e non ha prodotto alcun utile a qualsiasi titolo.

Requisiti previsti dai Fondi con proprie procedure di accreditamento

I Fondi del Gruppo A sono stati esaminati in base ai requisiti richiesti per accreditare i soggetti attuatori dei piani formativi. I risultati di tale analisi hanno portato ad una classificazione in due sottogruppi distinti.

Il primo sottogruppo, oggetto di approfondimento in questo paragrafo, comprende i Fondi che hanno adottato proprie procedure di accreditamento, più o meno strutturate, in alcuni casi ispirate alle modalità previste dalle Regioni. Tali procedure possono includere forme di semplificazione per i soggetti già accreditati presso le Regioni o in possesso di certificazioni di qualità.

Il secondo sottogruppo, descritto nel paragrafo successivo, include invece Fondi che non dispongono di un proprio sistema di accreditamento ma richiedono che il soggetto, in possesso dell'accreditamento nell'ambito Formazione Continua presso le Regioni territorialmente competenti (da intendersi riferito alla sede dell'organismo formativo e non della localizzazione del progetto che si intende presentare), o in possesso della certificazione di qualità, fornisca documentazione integrativa a supporto dei requisiti già posseduti. A questo gruppo può essere assimilato anche FONARCOM, che prevede l'iscrizione a un Albo dei referenti.

Il primo sottogruppo è composto da FONDIMPRESA, FORMAZIENDA, FONCOOP, FONDITALIA, e FONDOPROFESSIONI. Per ciascuno di essi vengono descritte le principali caratteristiche, sottolineando come, rispetto alle normative regionali, tali Fondi attribuiscano generalmente minore importanza ai requisiti strutturali,

privilegiando invece la disponibilità di risorse professionali adeguate e l'esperienza maturata nel campo della formazione continua.

FONDIMPRESA individua requisiti di accreditamento sostanzialmente legati alla capacità economico-finanziaria, alla realizzazione delle attività formative e alla dotazione di un numero adeguato di dipendenti qualificati. Il Fondo suddivide i soggetti accreditati in 8 classi di importo che vanno da 50.000 a 3 milioni di euro e, per ciascuna di queste, richiede di documentare:

- la disponibilità, nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di linee di credito o di altre forme di affidamenti bancari di importo crescente in relazione alle varie classi di accreditamento;
- di aver rendicontato e/o fatturato, come soggetto attuatore, nei 36 mesi precedenti alla presentazione della domanda, uno o più progetti nell'ambito della formazione rivolta a personale aziendale – con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni – e relativi alla formazione obbligatoria, per importi crescenti in relazione alle varie classi di accreditamento;
- la presenza all'interno del proprio organico medio, nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, di un numero crescente di dipendenti (da un minimo di 2 per la classe di importo più piccola fino a 8 nella classe maggiore) di cui una parte significativa assunti con contratto full-time a tempo indeterminato, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione degli stessi Piani. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
- l'adozione, a partire dalla terza classe di importo, di un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300* e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- gli enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali, oltre ai requisiti sopra indicati, devono documentare, a partire dalla terza classe di importo, la disponibilità, alla data della domanda, per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori due dipendenti full-time as-

sunti a tempo indeterminato, fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.

Il Fondo richiede inoltre, per i soli enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali, di inviare ogni anno, l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*, ovvero la certificazione rilasciata da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 in relazione alle proprie figure professionali responsabili dei seguenti processi: 1) direzione, 2) gestione economico-amministrativa, 3) analisi dei fabbisogni, 4) progettazione e 5) erogazione dei servizi. Tali attestati o certificati dovranno essere rilasciati da organizzazioni in conformità alla Prassi di Riferimento UNI "Profili professionali operanti nell'ambito della formazione continua afferente ai fondi interprofessionali - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità e relativa attività di aggiornamento professionale" Ai fini della dimostrazione del requisito può essere presentato, in alternativa, nel caso di figure iscritte ad albi professionali, l'attestato di iscrizione all'albo.

FORMAZIENDA adotta un Regolamento che prevede requisiti di accreditamento molto strutturati che richiamano alcuni modelli di accreditamento regionale (ad esempio, Lombardia); sono quindi richiesti obbligatoriamente:

- requisiti generali di onorabilità, mediante autocertificazione resa dai soggetti interessati;
- affidabilità economico finanziaria, finalizzato a conoscere e valutare l'affidabilità patrimoniale e finanziaria, nonché la presenza di un sistema di contabilità separata in grado di garantire l'estrapolazione dalla contabilità generale delle entrate e delle spese con distinzione delle specifiche fonti di finanziamento. Il Soggetto richiedente deve inoltre possedere un patrimonio netto non inferiore ai 25.000,00 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione di un revisore contabile o di una società di revisione;
- capacità logistiche e gestionali finalizzate a valutare l'adeguatezza della struttura, in termini di locali e attrezzature, e delle figure professionali dedicate alla organizzazione e gestione delle attività formative.

Per capacità logistiche si precisa che si intende la dotazione di risorse fisiche e tecnologiche di proprietà oppure disponibili in virtù di contratto o di convenzione con soggetti terzi proprietari delle strutture e delle attrezzature;

l'adeguatezza dei locali e delle dotazioni tecnologiche è valutata sulla base della conformità degli stessi alla normativa vigente e alla presenza di un numero di locali e di spazi adeguati all'organizzazione aziendale; i locali per lo svolgimento delle attività didattiche non devono essere obbligatoriamente presenti nelle sedi operative accreditate e potranno essere individuati in fase di avvio delle attività formative.

Per capacità gestionali si intende la capacità del soggetto di presidiare i processi relativi ai servizi formativi erogati. Tale criterio permette di rilevare la capacità complessiva del soggetto di governare i diversi processi di lavoro (direzione, coordinamento, gestione amministrativa-finanziaria, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione). Nell'ambito della struttura del soggetto richiedente deve sussistere un assetto organizzativo che garantisca le funzioni di: direzione e coordinamento, gestione amministrativa-finanziaria, gestione operativa, gestione dei processi gestione dei processi di analisi dei fabbisogni, progettazione e valutazione degli apprendimenti. Il presidio delle funzioni di direzione, coordinamento e gestione amministrativo-finanziaria deve essere svolto in maniera continuativa e, pertanto, il personale che svolge tali funzioni deve avere in essere con il soggetto richiedente un rapporto di lavoro continuativo (associato, dipendente o consulenza stabile). Per quanto concerne l'attività di direzione deve emergere l'esperienza, in particolare, nella pianificazione delle attività formative e nella pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative. Per quanto concerne l'attività di coordinamento deve emergere l'esperienza, in particolare, in mansioni di supporto e coordinamento delle fasi di elaborazione della progettazione formativa, nel coordinamento organizzativo dei percorsi e nel coordinamento didattico formativo del team di formatori;

- esperienza pregressa in formazione continua e permanente: l'accreditamento di un soggetto presuppone che questi abbia operato nel settore della formazione professionale e prodotto risultati verificabili in termini di efficacia ed efficienza. Ai soggetti che intendono accreditarsi è richiesta quindi la realizzazione di un monte ore minimo di esperienza pregressa pari a 500 ore in attività formative concluse nei 24 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accreditamento;
- adozione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/ 2001 e Codice etico al fine di garantire un maggior presidio dei rischi relativi ai processi

- aziendali più significativi e di migliorare ed ottimizzare i processi aziendali rafforzando i sistemi di controllo;
- sistema di gestione della qualità; il Soggetto richiedente deve essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, settore EA37 in caso di presenza di più sedi operative la certificazione di qualità deve essere prodotta con riferimento a ciascuna sede ove le stesse siano indicate nell'istanza di accreditamento;
 - asseverazione rilasciata da parte di un Organismo Paritetico costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, relativa all'adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in sigla MOG) previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 oppure della certificazione da parte di un Organismo di certificazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (in sigla SGSL), previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, oppure dell'asseverazione da parte di un Organismo Paritetico costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2208 dell'adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in sigla MOG) contenuto nel Modello ex D.Lgs. n. 231/2001.

FONCOOP richiede alle strutture formative che intendono accreditarsi presso il Fondo, di possedere i requisiti minimi articolati su quattro criteri:

- comprovata esperienza nella formazione continua con realizzazione di progetti complessi; il criterio è teso ad accertare il possesso di know-how maturato dalla struttura in tema di formazione continua. È misurato attraverso la valutazione dei progetti di formazione continua realizzati negli ultimi tre anni, per i quali devono essere fornite informazioni specifiche; viene come minimo richiesto che per gli ultimi tre anni siano stati realizzati almeno nove progetti di formazione continua i cui destinatari siano piccole-medie o grandi imprese (non enti pubblici);
- adeguati curricula dei dipendenti e dei collaboratori fissi che vengono impegnati nei progetti; il criterio è teso ad accertare la disponibilità e la qualità delle competenze professionali di cui permanentemente dispone la struttura proponente. Devono essere forniti i curricula dei dipendenti e dei collaboratori fissi (per collaboratori fissi si intende la risorsa professionale che

abbia un contratto con la struttura proponente pari o superiore ad almeno metà del tempo di lavoro annuo di un dipendente, quindi almeno 800 ore di lavoro) e i partner (si intende per partner il socio della struttura proponente che lavori con continuità nei progetti della struttura proponente). Almeno uno dei dipendenti, collaboratori fissi o partner, deve aver maturato 10 anni di esperienza in qualificate strutture formative o presso la struttura proponente con l'attribuzione di responsabilità specifiche per la conduzione di progetti di formazione continua. È inoltre richiesto che almeno due degli altri dipendenti, collaboratori fissi o partner, abbiano maturato 3 anni di esperienza con specifici incarichi nella conduzione di progetti di formazione continua. La struttura proponente deve dichiarare anche il possesso di specifiche banche dati e/o archivi di materiali didattici originali (cartacei o su supporto informatico) progettati e realizzati per progetti di formazione continua. Il possesso delle certificazioni ISO 9001 o Vision 2000, pur non costituendo condizione minima per l'accreditamento, sarà favorevolmente valutato e va dichiarato ai fini dell'accreditamento nel presente criterio;

- struttura amministrativa capace di assicurare la gestione amministrativa e il rendiconto dei progetti. Il criterio è finalizzato a valutare le specifiche competenze professionali in campo amministrativo di cui dispone la struttura proponente nonché le metodologie, le tecniche, gli strumenti utilizzati per la contabilità analitica dei progetti e la loro rendicontazione all'ente finanziatore. Vanno forniti i curricula del responsabile amministrativo, sia esso dipendente collaboratore fisso o partner da cui si evinca almeno una pluriennale esperienza nell'ambito di direzioni amministrative di società formative con specifica esperienza nel rendiconto di progetti finanziati, e dello staff amministrativo. Nel caso in cui l'amministrazione fosse data dalla struttura proponente in service a studio professionale od altra organizzazione occorre presentare il curriculum della società che realizza il service da cui si possano evincere le specifiche esperienze in rendicontazione di progetti finanziati. Inoltre, vanno accuratamente descritte le metodologie, gli strumenti, le tecniche e le procedure di contabilità analitica che presiedono alla realizzazione dei rendiconti, allegando, ove esista, il manuale interno. Inoltre, per i progetti finanziati di cui è stato dichiarato il finanziamento accordato, quello rendicontato e quello riconosciuto, costituisce clausola di esclusione se in almeno due dei progetti rendicontati nei tre anni precedenti si riscontrri una differenza superiore al 15% fra l'importo del rendiconto ri-

- conosciuto dall'ente finanziatore e quello rendicontato dalla struttura proponente;
- affidabilità economica; finalizzata a conoscere e valutare l'affidabilità economica e il patrimonio della struttura proponente, che deve produrre adeguata documentazione come, a puro titolo di esempio, i bilanci approvati negli ultimi tre anni, le referenze bancarie.

Oltre a quanto previsto dai quattro criteri esposti, il soggetto proponente deve anche produrre: la dichiarazione del legale rappresentante che attesti che la struttura proponente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione; la dichiarazione del legale rappresentante dovrà inoltre attestare in riferimento agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999; nel caso il soggetto proponente sia emanazione di enti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 845/1978, dichiarazione del soggetto proponente di essere emanazione di uno degli enti previsti con acclusa dichiarazione dell'ente emanante di riconoscere il soggetto proponente come tale; ogni altra documentazione che concorra ad apprezzare il soggetto proponente (quali, ad esempio, elenchi di pubblicazioni scientifiche effettuate nei tre anni precedenti, certificazioni di qualità, partecipazioni a mostre e convegni particolarmente significativi; premi e riconoscimenti ricevuti inerenti l'attività svolta nell'ambito della formazione continua); l'impegno a utilizzare per le attività formative che intende svolgere locali, aule e strutture conformi alle normative regionali vigenti nelle Regioni in cui opera.

FONDITALIA presenta un modello di accreditamento basato su un insieme di requisiti articolato su cinque criteri:

- comprovata esperienza nella formazione degli adulti e/o formazione continua; il requisito è misurato attraverso la valutazione dei progetti di formazione dei tre progetti di formazione più significativi realizzati dalla struttura formativa negli ultimi due anni;
- adeguato numero e professionalità di dipendenti e collaboratori impegnati in funzioni attinenti alla progettazione e gestione di progetti formativi ed eventuali certificazioni; è misurato attraverso la valutazione di quanto indicato in merito a funzioni, curricula e certificazioni presentate;
- struttura con adeguata area amministrativa capace di assicurare la gestione tecnico-amministrativa e il rendiconto dei progetti formativi realizzati; è mi-

surato mediante la valutazione di quanto indicato in merito a ruoli, curricula e, qualora la funzione fosse data in service dalla struttura richiedente ad uno studio professionale o ad altra organizzazione, curriculum della società che realizza il service da cui evincere eventuali specifiche competenze di rendicontazione di progetti finanziati;

- comprovata affidabilità economica; è misurato mediante la valutazione di quanto indicato in merito al fatturato degli ultimi due anni e nei bilanci depositati;
- consolidato rapporto con le imprese; è misurato mediante la valutazione di quanto decritto in merito al portafoglio clienti e le eventuali attività di rete sviluppate con esse.

FONDOPROFESSIONI richiede, per i soggetti non accreditati dalle Regioni, di documentare il possesso di due requisiti:

- adeguata struttura organizzativa e amministrativa: si riferisce alla capacità dell'ente di realizzare e rendicontare interventi formativi finanziati, disponendo di dipendenti e/o collaboratori interni e/o figure esterne competenti in tale ambito. Nello specifico, tale requisito si sostanzia nella disponibilità di una o più figure professionali con documentata esperienza almeno triennale nella progettazione/analisi dei fabbisogni e rendicontazione, con riferimento alla formazione finanziata;
- certificazione di qualità Iso 9001 o Vision 2000. Il possesso delle citate certificazioni di qualità rappresenta un requisito prioritario, sebbene non esclusivo, costituendo altresì un elemento di semplificazione della richiesta di accreditamento e oggettività.

Solo in caso di assenza di quest'ultimo requisito dovrà essere garantita una documentata esperienza pregressa nella formazione finanziata; quindi, è necessario che il richiedente descriva approfonditamente, all'interno del formulario di accreditamento, due progetti formativi realizzati nell'ambito della formazione finanziata dall'ente stesso o, nel caso di soggetto recentemente costituito, dalla/e figura/e professionale/i indicate nel primo punto.

Requisiti previsti dai Fondi che richiedono il possesso dell'accreditamento regionale o della certificazione di qualità

Il secondo gruppo comprende FONDER, FONDO CONOSCENZA, FONDOLAVORO, FONTER e FORAGRI. Questi Fondi, come già accennato, non

hanno proprie procedure strutturate di accreditamento, ma richiedono ai soggetti già accreditati dalle Regioni per la formazione continua o in possesso di certificazione di qualità di fornire documenti a supporto e/o integrazione dei requisiti già posseduti. A questo gruppo si può aggiungere anche FONARCOM che prevede l’iscrizione ad un elenco dei referenti, all’interno del quale il soggetto deve risultare in stato ‘attivo’ al momento della pubblicazione degli avvisi. Di seguito si riporta la descrizione della documentazione richiesta da ciascun Fondo.

FONDER non prevede specifici requisiti per ottenere l’accreditamento del Fondo; tuttavia, alla domanda di accreditamento deve essere allegata, per ogni tipologia di soggetti previsti dal Regolamento, la documentazione del possesso di specifici requisiti:

- agli organismi di formazione accreditati presso le singole Regioni o Province autonome viene richiesta copia dell’atto di accreditamento rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma oppure copia del Bollettino ufficiale regionale nel quale sono pubblicati gli elenchi aggiornati degli Enti di formazione accreditati;
- agli organismi di formazione a cui sono associati i soggetti aderenti a FONDER (associazioni, congregazioni, federazioni, consorzi), accreditati presso il Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale della scuola (direttiva ministeriale 90/2003) e contestualmente in possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37 si chiede copia di comunicazione/attestazione all’ente richiedente di inserimento negli elenchi dei Soggetti accreditati o delle Associazioni qualificate pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e presso gli Uffici scolastici regionali e copia in carta semplice del certificato di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37;
- agli organismi di formazione con finalità di formazione e/o riqualificazione e/o aggiornamento professionale esplicitata nel loro statuto e contestualmente in possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37 è richiesta copia di Atto costitutivo e Statuto, da cui risulti che l’organismo ha finalità esplicita di Formazione professionale e copia del certificato di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37.

Oltre a quanto previsto per ottenere l'accreditamento, in sede di candidatura per la concessione dei finanziamenti per i piani formativi, il soggetto attuatore deve, fra l'altro, produrre il Curriculum Vitae del Responsabile del Piano formativo nel quale è obbligatorio indicare (pena l'impossibilità di assegnare il relativo punteggio in sede di valutazione del progetto) l'esperienza come figura di coordinamento/direzione in progetti finanziati con risorse pubbliche.

FONDO CONOSCENZA non distingue la documentazione in base alla tipologia di soggetti richiedenti:

- a) i soggetti accreditati (dalle Regioni) nel settore della formazione continua devono allegare all'istanza di accreditamento il provvedimento/i amministrativo/i attestante/i accreditamento/i regionale/i;
- b) i soggetti non accreditati nel settore della formazione continua ma in possesso di un sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 devono allegare all'istanza di accreditamento: l'atto costitutivo, statuto vigente, copia della suddetta certificazione di qualità rilasciata da un ente autorizzato;
- c) i soggetti privi sia di accreditamento nel settore della formazione continua sia di un sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 sono accreditati provvisoriamente e devono conseguire uno dei due requisiti entro la data di conclusione del primo Piano formativo finanziato dal Fondo.

I soggetti di cui alle lettere b) e c) devono: indicare, con informazioni dettagliate, le attività formative realizzate negli ultimi tre anni; produrre i bilanci approvati negli ultimi due anni o documentazione equivalente; produrre la visura camerale rilasciata in data non antecedente a sei mesi (solo per le società).

A tutti i soggetti delle tre tipologie a), b), c) è richiesto di indicare nell'istanza i dati anagrafici e fiscali del richiedente e di rendere una autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante una serie di elementi generali e il rispetto delle normative fiscali, tributarie e del lavoro.

Anche FONDOLAVORO prevede che possono proporre istanza di accreditamento all'albo istituito dal Fondo tutti i soggetti (persone giuridiche) che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso di un sistema di qualità aziendale certificato, in conformità con la norma UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 37 ovvero risultino accreditati ai sistemi formativi di almeno una Regione o Provincia autonoma.

Questi soggetti devono presentare domanda di accreditamento allegando la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e statuto vigente dell'ente attuatore;
- copia del certificato attestante la conformità del sistema di qualità aziendale dell'ente attuatore con la norma UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 37 (istruzione) e/o;
- copia conforme all'originale del provvedimento amministrativo attestante l'accreditamento dell'ente attuatore ai sistemi formativi di almeno una Regione o Provincia autonoma;
- nella fattispecie di enti attuatori iscritti al registro delle imprese, visura camerale in copia conforme all'originale, rilasciata in data non antecedente a sei mesi di calendario dalla data di presentazione della domanda;
- elenco delle attività formative realizzate nell'ultimo triennio e in corso di realizzazione, con evidenza della dimensione economica;
- dichiarazione attestante una serie di elementi generali e il rispetto delle normative fiscali, tributarie e del lavoro, l'affidabilità gestionale e finanziaria e le capacità tecniche e professionali, fra i quali sono previsti anche i nominativi e i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) di due figure di sistema dell'ente di formazione, che rappresentano requisito obbligatorio per l'iscrizione all'albo, e riguardano il direttore o coordinatore e il responsabile amministrativo.

FONTER, in analogia con i casi precedenti, consente di presentare domanda di accreditamento a due tipologie di soggetti:

- A) Enti di formazione accreditati per la gestione della formazione continua presso una delle Regioni per i quali è richiesto solo di fornire:
 - gli estremi dell'atto regionale di accreditamento;
 - le aree di accreditamento;
 - l'elenco delle sedi accreditate;
 - l'eventuale certificazione di qualità posseduta.
- B) Enti di formazione continua dotati di certificazione di qualità per i quali è richiesto di fornire le informazioni relative a:
 - certificazione di qualità posseduta (ISO 9001, VISION 2000 o altre certificazioni rilevanti);
 - progetti di formazione continua realizzati nel quadriennio precedente alla richiesta di accreditamento;

- disponibilità logistiche e di aule a norma D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
- capacità gestionale per lo svolgimento dell'attività formativa e per la rendicontazione e gestione delle attività;
- descrizione della struttura organizzativa indicando, per ciascuno dei quattro anni antecedenti la domanda di accreditamento, le persone attribuite ad ogni singola funzione (in termini di dipendenti senior e junior e di collaboratori fissi), i relativi nominativi e allegando i loro curriculum vitae.

Anche FORAGRI chiede di allegare alla richiesta di accreditamento i seguenti documenti:

- una autodichiarazione attestante una serie di elementi generali e il rispetto delle normative fiscali, tributarie, previdenziali e assistenziali;
- per gli enti di formazione accreditati per la formazione presso una delle Regioni italiane, la documentazione attestante l'avvenuto accreditamento (con numero di codice regionale e data di accreditamento);
- per gli enti di formazione in possesso di certificazione di qualità conforme alla norma dello Standard europeo ISO 9001:2015 Settore IAF 37, la documentazione relativa alla certificazione di qualità;
- Curriculum dell'ente con dettaglio delle attività per le ultime tre annualità;
- Statuto e Atto Costitutivo vigenti.

FONARCOM richiede ai soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Elenco dei referenti e che possono attestare una esperienza nell'attività di erogazione di Formazione continua con risorse pubbliche e/o di essere rappresentanti di una o più categorie di aziende e/o avere esperienza di attività promozione e diffusione della cultura della formazione (a titolo esemplificativo: enti di formazione, associazioni, federazioni, consorzi, altri soggetti che rappresentano le istanze di aziende, aderenti o che intendono aderire al fondo), di documentare solo:

- iscrizione alla Camera di Commercio ove applicabile o attribuzione del codice fiscale/partita Iva;
- non trovarsi in stato di fallimento liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo o non aver in corso un procedimento tra quelli sopra menzionati né di trovarsi in alcuna delle altre con-

dizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, *Codice dei contratti pubblici*.

L'elenco referenti sembra però finalizzato a sviluppare azioni più ampie rispetto alla realizzazione dei Piani formativi; dalla lettura degli avvisi emanati dal Fondo si evince, infatti, che possono proporre i Piani formativi gli Enti di Formazione iscritti all'Elenco dei referenti a condizione che siano accreditati presso le Regioni territorialmente competenti e le istituzioni universitarie autorizzate dal Ministero.

Semplificazioni per soggetti attuatori in possesso di accreditamento regionale/nazionale o altre certificazioni

Il quadro complessivo delle eventuali semplificazioni nelle procedure di accreditamento dei Fondi per soggetti attuatori in possesso di un accreditamento regionale/nazionale è abbastanza articolato. Si riporta, di seguito, la descrizione di quanto previsto da ciascun Fondo.

Nel caso di FONDOLAVORO la procedura è del tutto semplificata perché il possesso dell'accreditamento presso una regione o nazionale è considerato requisito sufficiente e necessario per poter essere iscritti nell'Elenco/Albo dei referenti/soggetti attuatori del Fondo.

Il fondo FONARCOM prevede una procedura molto semplice per l'iscrizione al proprio Albo referenti, successivamente, in sede di avviso per la presentazione dei progetti, è richiesto il possesso dell'accreditamento regionale.

Per FONDITALIA gli enti già in possesso dell'accreditamento regionale per la gestione di progetti di formazione continua possono richiedere l'accreditamento presso il Fondo procedendo alla compilazione del formulario di accreditamento solo per la prima parte che attiene a ragione sociale, sede legale, organi societari, estremi dell'accreditamento regionale. Analoghe semplificazioni sono previste dal Fondo per i soggetti aderenti a UGL o FederTerziario.

Il FONDO CONOSCENZA prevede semplificazioni nelle richieste di dichiarazioni per soggetti già accreditati dalle Regioni con l'esclusione dei dati relativi alle attività formative realizzate negli ultimi tre anni, che devono essere prodotti.

Nel dispositivo di FONTER ai soggetti già accreditati dalle Regioni non vengono richieste alcune informazioni che devono essere invece fornite dai soggetti in possesso della sola certificazione di qualità. L'esenzione riguarda le seguenti informazioni:

- progetti di formazione continua realizzati nel quadriennio precedente alla richiesta di accreditamento;
- disponibilità logistiche e di aule a norma D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
- capacità gestionale per lo svolgimento dell’attività formativa e per la rendicontazione e gestione delle attività;
- descrizione della struttura organizzativa indicando – per ciascuno dei quattro anni antecedenti la domanda di accreditamento – le persone attribuite ad ogni singola funzione (in termini di dipendenti senior e junior e di collaboratori fissi), i nominativi e allegando i relativi curriculum vitae.

Il dispositivo del Fondo FONDOPROFESSIONI prevede una procedura semplificata per i soggetti attuatori in possesso dell’accreditamento regionale, soggetti per i quali la documentazione richiesta prevede solo l’invio della domanda di accreditamento e della determina regionale aggiornata, dalla quale si possa evincere la macrotipologia di accreditamento posseduta (in alternativa è possibile inviare l’albo regionale aggiornato degli operatori accreditati per la formazione professionale).

FORMAZIENDA prevede una procedura di accreditamento semplificata per le università, i soggetti in possesso di accreditamento regionale o di accreditamento nazionale in qualità di provider ECM presso il Ministero della Salute – AGENAS e le sedi nazionali degli Enti percettori dei finanziamenti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui alla legge 14 febbraio 1987 n. 40, *Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative*; tali soggetti devono presentare la documentazione relativa all’accreditamento posseduto e dimostrare il possesso del modello organizzativo secondo il D.Lgs. n. 231/2001, della certificazione di qualità, dell’asseverazione/certificazione riferita al MOG/SGL D.Lgs. n. 81/2008 nonché il possesso del requisito di affidabilità patrimoniale e finanziaria. Il Fondo si riserva di individuare ulteriori fattispecie di accreditamento con procedura semplificata che saranno disciplinate nell’ambito degli Avvisi di accreditamento.

Per FONDIMPRESA non sono previste semplificazioni per i soggetti in possesso dell’accreditamento regionale, sono invece previste per le università pubbliche o private riconosciute dal MIUR, gli Istituti tecnici statali che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore e gli Istituti tecnici superiori (ITS) ai quali sono richiesti solo i requisiti relativi ai livelli economici rendicontati e/o fatturati nei trentasei mesi precedenti.

FONCOOP non prevede semplificazioni per i soggetti già accreditati dalle Regioni che intendono ottenere l'accreditamento del Fondo, salvo la possibilità per questi di candidarsi senza chiedere l'accreditamento del Fondo per il solo ambito territoriale della Regione che ha rilasciato l'accreditamento. FONDER e FORAGRI non prevedono alcuna procedura semplificata.

Per quanto riguarda i limiti territoriali relativi all'accreditamento, non sono previsti dalla maggior parte di questi Fondi (FONARCOM, FONDER, FONDO CONOSCENZA, FONDOLAVORO, FONDOPROFESSIONI, FONTER, FORAGRI, e FORMAZIENDA); quindi conseguirlo presso una Regione è sufficiente per ottenere l'accreditamento del Fondo e consente di gestire piani formativi su tutto il nazionale.

Fa eccezione a questa scelta generalista FONDIMPRESA, che prevede la possibilità di richiedere l'accreditamento anche per gli enti di cui all'art. 1 della legge n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del Lavoro⁸ alle università pubbliche e private riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, agli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore e agli ITS; ai soggetti abilitati ad operare ai sensi della normativa ECM e gli enti accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad erogare formazione nel settore trasporti a condizione che siano anche in possesso, almeno in una regione, di accreditamento secondo le normative regionali che consenta di svolgere attività di formazione continua. Il Fondo prevede specifici ambiti territoriali e classi di importo (otto classi che vanno da 50.000 a 3 milioni di euro) che vincolano i soggetti qualificati nella presentazione dei Piani formativi. In linea generale la qualificazione dell'operatore economico abilita alla presentazione di Piani formativi nei limiti dell'ambito (regionale, nazionale) e della classe di importo ottenuta. Il soggetto proponente può presentare Piani formativi esclusivamente nella/e regione/i in cui possiede l'accreditamento per attività di formazione secondo la normativa regionale o, in caso di università, Istituti tecnici o ITS nella/e regione/i in cui ha una sede di svolgimento dell'attività didattica o sede operativa; tale condizione non si applica agli enti di cui all'art. 1 della legge n.

⁸ Cfr. legge 14 febbraio 1987 n. 40, art. 1: "enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applicino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in più di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività".

40/1987 riconosciuti dal Ministero del Lavoro che possono operare su tutto il territorio nazionale. I soggetti autorizzati ad operare ai sensi della normativa ECM, nonché gli enti abilitati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad erogare la formazione nel settore trasporti possono operare negli ambiti territoriali autorizzati ma devono svolgere formazione unicamente nell'ambito del proprio settore speciale.

Tempi e modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento

Per quanto riguarda le tempistiche per richiedere l'accreditamento emerge che quasi la totalità dei Fondi preveda procedure di presentazione delle domande di accreditamento a sportello (in qualsiasi momento) con successiva istruttoria delle istanze in tempi più o meno definiti, generalmente legati alla prima riunione utile dell'organo del Fondo legittimato a decidere (di norma il consiglio di amministrazione).

Il Fondo FORMAZIENDA prevede la pubblicazione di un avviso periodico, mentre FONDIMPRESA prevede due scadenze annuali fisse (al 15 marzo e al 15 settembre di ciascun anno) che appaiono scadenze legate all'avvio delle istruttorie piuttosto che vere e proprie scadenze inderogabili per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accreditamento, la maggioranza dei Fondi del Gruppo A è dotata di specifiche piattaforme per la presentazione delle domande di accreditamento e della relativa documentazione. Fanno eccezione solo i Fondi FONCOOP, FONDITALIA, FONDOLAVORO e FORAGRI che, pur mettendo a disposizione sui propri siti web la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande, richiedono che queste ultime, e la relativa documentazione da allegare, vengano inviate per posta raccomandata, posta elettronica.

Per quanto riguarda la necessità di essere in possesso dell'accreditamento al fondo per la partecipazione ai bandi, emergono una pluralità di comportamenti.

I Fondi FONARCOM, FONDER, FONDITALIA, FONDOLAVORO e FONTER, chiedono che l'accreditamento del Fondo sia posseduto alla data di presentazione dei Piani formativi mentre i Fondi FONDIMPRESA, FORAGRI e FORMAZIENDA ne richiedono il possesso alla data di pubblicazione del relativo avviso; per FONDOPROFESSIONI i documenti consultati non consentono una

netta individuazione del momento nel quale l'accreditamento deve essere ottenuto in relazione alla data degli avvisi.

FONCOOP chiede che, alla data di presentazione dei Piani formativi, gli enti o società di formazione devono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste, gli organismi non accreditati presso la Regione di competenza devono essere accreditati presso il Fondo.

FONDO CONOSCENZA chiede che l'ente di formazione sia accreditato alla data di presentazione del Piano formativo; nel caso l'ente sia accreditato provvisoriamente dal Fondo (perché sprovvisto sia di accreditamento regionale che di certificazione di qualità) è necessario l'avvio della richiesta di accreditamento regionale o del processo di certificazione alla data di presentazione del Piano e, in caso di finanziamento, la conclusione della procedura di accreditamento regionale o di certificazione entro la conclusione del progetto.

Durata dell'accreditamento rilasciato dal fondo e modalità di mantenimento

Quasi tutti i Fondi del Gruppo A non prevedono una scadenza per l'accreditamento da loro concesso. FONDER e FONDOPROFESSIONI invece prevedono una durata triennale dell'accreditamento con obbligo di rinnovo alla scadenza, mentre FONDIMPRESA fissa una data esatta di scadenza dell'accreditamento⁹.

Per alcuni Fondi sono presenti, talvolta anche in sede di singolo avviso, disposizioni relative a procedure di mantenimento dell'accreditamento o di verifica periodica del mantenimento di alcuni requisiti, al fine di garantire il permanere della capacità del soggetto attuatore di realizzare gli interventi proposti in risposta allo specifico avviso.

FONCOOP richiede, in sede di presentazione dei piani a valere sui vari avvisi, di dichiarare il possesso, alla data dell'avviso, dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria speciale, di liquidazione per scioglimento volontario, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- essere in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);

⁹ Nel corso della presente rilevazione la scadenza era fissata al 30 settembre 2024 e prorogata al 31 luglio 2026.

- non sussistere a carico del legale rappresentante sentenze di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno allo Stato della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, di frode e/o di riciclaggio.

L'effettivo possesso di tali requisiti è verificato dal Fondo prima della sottoscrizione della convenzione.

FONDO CONOSCENZA, FONDOLAVORO e FONDOPROFESSIONI prevedono la possibilità di tener conto degli esiti delle verifiche periodiche poste in essere circa il mantenimento dei requisiti e disciplinano i casi di sospensione/cancellazione dall'albo dei soggetti accreditati.

FONTER e FORAGRI prevedono la possibilità di revoca dell'accreditamento per i soggetti che in fase di gestione dell'attività finanziata commettano irregolarità di natura amministrativa e gestionale o nel caso venga meno uno dei requisiti richiesti.

Per FONDER la procedura di mantenimento è implicita nel percorso di rinnovo della procedura alla scadenza triennale dell'accreditamento concesso.

FORMAZIENDA si riserva di effettuare verifiche a campione sui requisiti dichiarati e sulla loro sussistenza nel periodo di validità dell'accreditamento e chiede ai soggetti accreditati di trasmettere al Fondo - tra il 1° e il 15 settembre di ciascun anno - apposita dichiarazione con la quale attestano il mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti e forniscono l'eventuale documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza e/o scaduta. Il Fondo disciplina anche dettagliatamente i casi di sospensione, annullamento o di rinuncia dell'accreditamento.

Non si ritrovano, per gli altri Fondi, procedure di mantenimento, salvo un generico obbligo per i soggetti accreditati di comunicare tempestivamente le variazioni intervenute incidenti sul mantenimento dei requisiti di qualificazione, e la possibilità per i Fondi di effettuare accertamenti sui requisiti documentati e sulle autodichiarazioni fornite.

3.3 Fondi che accreditano la propria offerta formativa sulla base di uno specifico dispositivo e una specifica procedura del Fondo (Gruppo B)

Caratteristiche generali

Il gruppo B è composto dai Fondi che richiedono che il soggetto attuatore accrediti la propria offerta formativa sulla base di uno specifico dispositivo e con una specifica procedura definiti dal Fondo.

Fanno parte di questo gruppo due fondi: FONDIR che ha scelto di adottare un dispositivo centrato sull'offerta formativa e FONDOPROFESSIONI, che ha adottato una tipologia mista in quanto ha scelto di avere sia una procedura che accredita gli erogatori, così come abbiamo visto nel par 3.1, sia una procedura per l'offerta formativa, al fine di favorire una formazione specializzata, flessibile e di qualità.

FONDIR ha istituito due bacheche delle iniziative formative: una per percorsi per il creditizio-finanziario e assicurativo, l'altra per percorsi per commercio-turismo-servizi, logistica-spedizioni-trasporto e altri settori economici. L'inserimento nelle bacheche non determina alcun vincolo per il Fondo, ma è condizione affinché le offerte possano essere scelte dalle aziende nel momento in cui presentano al Fondo richieste di finanziamento per la formazione di propri dipendenti.

Oltre ai requisiti relativi alle caratteristiche che devono avere i percorsi formativi proposti (in termini di durata e metodologie ma anche di tipologia di docenti), il dispositivo prevede anche requisiti attinenti al soggetto che eroga i percorsi; tra questi ultimi, per alcune tipologie di percorsi, sono previsti anche il possesso di accreditamento regionale e/o di certificazione di qualità.

Dunque, FONDIR, pur adottando un dispositivo di qualificazione centrato sull'offerta formativa, prevede anche una serie di requisiti che devono essere rispettati dai soggetti erogatori dell'offerta. Quindi, si tratta di un approccio sostanzialmente diverso che determina anche differenti meccanismi di scelta del soggetto formatore da parte delle aziende (che di fatto, scelgono l'offerta dalla Bacheca e ad essa associano il proprio Piano formativo).

FONDOPROFESSIONI, invece, nell'accreditamento dell'offerta formativa, di fatto non prevede specifici requisiti cui devono rispondere le attività formative presenti nel catalogo per il quale si chiede l'accreditamento bensì la

compilazione di una scheda di dettaglio per singolo corso che è oggetto di valutazione da parte di una specifica Commissione.

Come sopra accennato, FONDOPROFESSIONI prevede anche una procedura di accreditamento e aggiornamento di cataloghi formativi finalizzata a favorire una formazione specializzata, flessibile e di qualità, senza però individuare particolari categorie di percorsi formativi o vincoli specifici; il catalogo viene accreditato comunque al superamento dell'istruttoria svolta dal Fondo.

Requisitivi relativi ai soggetti erogatori

FONDIR distingue i requisiti relativi ai soggetti erogatori, in relazione al tipo di offerta formativa che essi intendono inserire in Bacheca:

- per la formazione linguistica, possono presentare percorsi soggetti specificatamente qualificati per tale formazione ovvero:
 - a) enti/istituti pubblici di cultura esteri, presenti in Italia, che erogano percorsi di lingua (la lingua ufficiale del loro paese) e che operano a seguito di accordi/convenzioni culturali sottoscritte tra Italia e Paese estero;
 - b) strutture formative in possesso di accreditamento rilasciato da enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale (l'elenco degli enti certificatori è pubblicato dal MIUR);
 - c) strutture formative in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 37 – per lo scopo/campo di applicazione della certificazione riguardante l'erogazione di corsi di formazione esclusivamente in ambito linguistico.
- I percorsi formativi di sviluppo delle abilità personali con modalità di coaching individuale o di gruppo possono essere proposti esclusivamente da:
 - a) strutture formative in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 37 – per lo scopo/campo di applicazione della certificazione riguardante l'erogazione di corsi di formazione con modalità coaching;
 - b) università pubbliche o private in possesso del riconoscimento/accreditamento del MIUR ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la*

qualità e l'efficienza del sistema universitario, o, in caso di sede estera, del riconoscimento equipollente.

- Le iniziative di tipo seminariale, convegni, workshop, master e percorsi di alta formazione su tematiche diverse da quelle linguistiche (competenze tecnico-professionali, competenze digitali, abilità personali o altre tematiche erogate) possono essere proposti unicamente da:
 - a) università pubbliche o private in possesso del riconoscimento/accreditamento del MIUR ai sensi della legge n. 240/2010, o in caso di sede estera del riconoscimento equipollente;
 - b) strutture formative in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 37 e/o accreditate per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle Regioni italiane o Province autonome. Tali strutture devono aver fatturato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, un importo superiore a euro 1.500.000,00 IVA esclusa, in attività formative;
 - c) strutture formative accreditate presso dipartimenti o strutture ministeriali nazionali per l'erogazione di percorsi formativi. Tali strutture devono aver fatturato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, un importo superiore a euro 1.500.000,00 IVA esclusa, in attività formative.

Per quanto riguarda i limiti territoriali di azione laddove i soggetti risultino accreditati da Regioni/PA o Ministeri FONDIR non sembra fissare alcun vincolo per la scelta del percorso da parte delle aziende.

Ogni struttura formativa deve inoltre fornire dichiarazione del possesso dei requisiti giuridico-economici di ordine generale; ossia deve dichiarare:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
- di non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del Codice penale;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio Stato e quindi in possesso di DURC regolare ed in corso di validità;

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio Stato;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Fondo e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- di essere in regola con quanto disposto dalla normativa attinente il diritto del lavoro dei disabili;
- di assumere la responsabilità dell'osservanza delle norme relative all'idoneità delle proprie sedi e delle strutture eventualmente utilizzate per l'iniziativa anche in relazione all'accesso di persone/lavoratori disabili;
- che, ai sensi dell'art.80, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto.

FONDOPROFESSIONI non fissa particolari requisiti per i soggetti che chiedono l'inserimento di proprie iniziative formative nel catalogo ma individua solo alcuni impegni che i titolari dei cataloghi formativi devono assumere, quali:

- essere l'unico interlocutore con il Fondo nella gestione delle domande di finanziamento di eventuali Avvisi a catalogo;
- seguire, assistere ed accompagnare i propri clienti nella predisposizione delle domande di finanziamento, sia nella fase di avvio che di fine attività;
- mettere in evidenza nella propria homepage il logo di FONDOPROFESSIONI pubblicizzandone le opportunità e i servizi offerti per gli iscritti al Fondo;
- tenere un registro didattico per ogni corso, all'interno del quale dovranno essere riportati i dipendenti destinatari delle attività finanziate per i quali si sia provveduto all'invio della domanda di finanziamento, a valere sull'Avviso a catalogo;
- inviare mensilmente il calendario delle lezioni, con dettaglio dei giorni, orari, date e sedi;

- rilasciare al dipendente un attestato di partecipazione e acquisizione degli apprendimenti, nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 3, previa idonea attività di valutazione, come previsto dalla Circolare Anpal n. 1/2018.

Qualificazione dell'offerta formativa

Il dispositivo di qualificazione delle offerte formative selezionabili dalle aziende nell'ambito della Bacheca di FONDIR prevede:

- requisiti riferiti alla tipologia di percorsi (in termini di modalità/metodologie di erogazione e di contenuti);
- requisiti riferiti al personale docente;
- indicatori di valutazione e relative soglie distinte per tipologia di iniziative e per comparto di riferimento.

Requisiti attinenti ai percorsi

Può essere richiesta la qualificazione di tre macro tipologie di percorsi, fino ad un massimo di 15 iniziative per ciascuna struttura formativa:

1. formazione *one-to-one*. Le attività possono riguardare esclusivamente le seguenti tematiche:
 - Lingue
 - Abilità personali con modalità coaching individuale;
2. seminari, convegni, workshop (incontri brevi di approfondimento su un tema specifico). Le attività si dovranno svolgere in un periodo di 2 mesi dal primo incontro formativo, per una durata complessiva massima di 5 giorni;
3. master (hanno carattere di perfezionamento scientifico e sono definiti tali dai regolamenti universitari) e percorsi di alta formazione (quali, ad esempio, palestre formative, full immersion di lingua all'estero, percorsi esperienziali). Le attività si dovranno svolgere in un periodo massimo di dodici mesi. I percorsi formativi di seminari, convegni, workshop, master e alta formazione potranno riguardare le seguenti tematiche:
 - competenze tecnico-professionali;
 - competenze digitali;
 - informatica;
 - abilità personali;
 - lingue (tematica non prevista per i seminari, convegni, workshop);
 - altro (aggiornamenti normativi).

Ogni percorso formativo previsto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere erogato con le modalità e tempistiche indicate;
- prevedere una verifica di apprendimento alla fine del percorso, ad eccezione dei seminari, workshop, convegni;
- prevedere una attestazione finale;
- prevedere l'indicazione della quota di partecipazione per discente;

inoltre, per i soli percorsi di lingua, il percorso deve anche:

- avere una durata non inferiore alle venti ore;
- prevedere un test di livello in entrata;
- prevedere un'attestazione finale con indicazione del livello riferito al CEFR (Common European Framework of Reference).

I percorsi formativi di tipo esperienziale devono prevedere, obbligatoriamente, una fase di debriefing, volta a contestualizzare la metafora utilizzata nell'ambito lavorativo.

L'erogazione della formazione può prevedere l'utilizzo di sistemi di formazione a distanza (FaD), anche tramite un impiego diversificato dei supporti a disposizione dei partecipanti. Tali attività devono in ogni caso essere in grado di assicurare la effettiva tracciabilità, fruizione ed attestazione del percorso per ciascun partecipante mediante report informatici.

Le singole edizioni delle iniziative proposte per la qualificazione con modalità formativa in presenza potranno essere svolte anche in modalità FaD sincrona.

I seminari, convegni e workshop e i percorsi di sviluppo delle abilità personali, attraverso la metodologia del coaching non possono prevedere FaD asincrona. Per ogni singola iniziativa dovrà essere indicata la quota per partecipante, più IVA se prevista.

È possibile prevedere una scontistica, in tal caso dovrà essere indicata nella fattura.

La quota per la partecipazione ad una iniziativa non potrà variare qualora la stessa iniziativa venga proposta in altre edizioni.

Requisiti attinenti al personale docente e relatori

Per i docenti è richiesta un'esperienza professionale almeno quinquennale nella docenza della materia oggetto della formazione.

Per coloro che svolgono attività di coaching nella formazione *one-to-one* sono richieste:

- una certificazione rilasciata da, alternativamente, International Coach Federation, Worldwide Association of Business Coach, European Mentoring and Coaching Council, European Association for Psychotherapy o, a livello nazionale, dalla Federazione italiana delle associazioni di psicoterapia o diploma rilasciato da scuole private di specializzazione in psicoterapia accreditate in Italia oppure da scuole universitarie di specializzazione dell'area psicologica accreditate per la psicoterapia che hanno le seguenti denominazioni: Valutazione psicologica e consulenza, Neuropsicologia, Psicologia clinica, Psicologia del ciclo di vita, Psicologia della salute. Eventuali certificazioni riconosciute a livello nazionale, diverse dalle suddette, saranno oggetto di valutazione e dovranno comunque aver previsto la frequenza obbligatoria ad un percorso standard e un esame di abilitazione con accertamento delle competenze maturate;
- un'esperienza professionale almeno quinquennale nel coaching, a seguito dell'ottenimento della relativa certificazione/diploma.

Indicatori di valutazione e relative soglie

Per le iniziative nel comparto creditizio – finanziario – assicurativo sono individuati indicatori e punteggi massimi per macrotipologia formativa:

Tabella 3.2 Indicatori e punteggi per Formazione *one-to-one*, master e percorsi di alta formazione

Indicatori Comparto CF_A	Punteggio massimo
Esperienze del soggetto erogatore dell'iniziativa e dei docenti	45/100
Esperienza del soggetto erogatore dell'iniziativa	15/100
Esperienza dei docenti	30/100
Qualità delle metodologie formative adottate	20/100
Verifica apprendimento	10/100
Coerenza fra obiettivi, contenuti e risultati attesi	25/100
Totale raggiunto	100/100

Fonti: elaborazione degli autori, 2025

Tabella 3.3 Indicatori e punteggi per Seminari, convegni, workshop

Indicatori Comparto CF_A	Punteggio massimo
Esperienza del soggetto erogatore dell'iniziativa nella tematica proposta	35/100
Esperienza dei relatori dell'iniziativa nella tematica proposta	35/100
Organizzazione complessiva dell'evento	10/100
Qualità dell'iniziativa e coerenza fra obiettivi e contenuti	20/100
Totale raggiunto	100/100

Fonti: elaborazione degli autori, 2025

Tabella 3.4 Indicatori e punteggi per Formazione one-to-one, Sviluppo abilità personali (coaching)

Indicatori Comparto CF_A	Punteggio massimo
Esperienza dei coach	40/100
Esperienza del soggetto erogatore dell'iniziativa	20/100
Qualità delle metodologie formative adottate	40/100
Totale raggiunto	100/100

Fonti: elaborazione degli autori, 2025

Per le iniziative nei settori del commercio – turismo-servizi, logistica – spedizioni – trasporto e altri settori economici, indicatori e punteggi massimi sono i seguenti:

Tabella 3.5 Indicatori punteggi per Formazione one-to-one, master e percorsi di alta formazione

Indicatori Comparto CTS_LST ASE	Punteggio massimo
Esperienza del soggetto erogatore dell'iniziativa nella tematica proposta	20/100
Esperienza del/i docente/i nella tematica e qualità dell'impianto formativo	15/100
Coerenza tra obiettivi, contenuti e risultati attesi	35/100
Coerenza dell'iniziativa proposta tra moduli e loro articolazione	20/100
Qualità dell'impianto di verifica dell'apprendimento	10/100
Totale raggiunto	100/100

Fonti: elaborazione degli autori, 2025

Tabella 3.6 Indicatori punteggi per Seminari, convegni, workshop

Indicatori Comparto CTS_LST ASE	Punteggio massimo
Esperienza del soggetto erogatore dell'iniziativa nella tematica proposta	40/100
Coerenza tra obiettivi e contenuti	35/100
Coerenza tra obiettivi e impianto organizzativo (metodologie e durata)	25/100
Totale raggiunto	100/100

Fonti: elaborazione degli autori, 2025

Ad ogni indicatore il Comparto Commercio-Turismo-Servizi, Logistica-Spedizioni-Trasporto e Altri Settori Economici associa dei parametri di valutazione che agiscono da moltiplicatori che sono: eccellente (1); buono (0,8); sufficiente (0,6); non adeguato (0,4); insufficiente/non valutabile (0).

Per quanto riguarda FONDOPROFESSIONI, la procedura di accreditamento e aggiornamento dei cataloghi formativi prevede che l'ente che intende accreditare il proprio catalogo debba inserire in piattaforma le informazioni relative alle attività previste e caricare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta accreditamento (scaricabile dalla piattaforma);
- copia fotostatica fronte/retro del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'ente;
- file pdf con l'offerta formativa completa che si intende accreditare al Fondo, con evidenza delle eventuali scontistiche applicate;
- documentazione relativa alla tipologia dell'ente richiedente, ovvero: visura camerale storica (per le aziende), certificato di attribuzione della partita IVA (per gli studi), statuto (per le associazioni).

L'ente che intende accreditare la propria offerta formativa deve inoltre presentare il proprio catalogo in un unico file pdf, che deve essere organizzato secondo i seguenti criteri: la prima pagina deve contenere il nome ed il logo dell'ente; deve essere presente un indice generale; l'offerta formativa deve essere articolata in più corsi suddivisi per aree tematiche. Le università e gli istituti di ricerca, così come i soggetti riconosciuti dal MIUR, in considerazione dell'elevato apporto qualitativo conferito, possono richiedere l'accreditamento anche di un solo corso.

Ogni singolo corso deve essere descritto secondo una scheda di dettaglio composta dalle seguenti voci:

- titolo;
- edizioni: indicare il numero delle edizioni previste del corso, il luogo di svolgimento e il costo di ciascuna edizione se differente;
- destinatari: indicare a quali tipologie di partecipanti si rivolge il corso;
- obiettivi del corso: indicare le conoscenze e competenze che il corso intende far acquisire ai partecipanti alla fine del corso erogato;
- contenuti didattici: indicare i contenuti del corso che andranno suddivisi in moduli e ore relative;
- metodologie formative previste: indicare come verrà svolta l'attività didattica specificando se è prevista formazione in aula e/o a distanza (FaD sincrona o asincrona).

Tempi di presentazione dell'istanza e ottenimento dell'accreditamento

FONDIR ha stabilito che per presentare una domanda di qualificazione dell'iniziativa, la struttura formativa interessata dovrà iscriversi alla Piattaforma UNICAFONDIR accessibile attraverso il sito istituzionale del Fondo, inserendo le credenziali di accesso e i dati anagrafici. FONDIR definisce le tempistiche di candidatura per l'inserimento della propria offerta formativa nella Bacheca di FONDIR nel Regolamento per il 2024-25: la domanda può essere inoltrata in un qualsiasi momento a partire dal 10 gennaio 2024 fino al 22 settembre 2025. La documentazione relativa alla struttura formativa che eroga i percorsi e quella relativa ai percorsi erogati deve essere presentata a scadenze bimensili fino al 22 settembre 2025.

FONDOPROFESSIONI ha previsto un'apposita piattaforma per inserire le attività formative e la documentazione di accreditamento del catalogo; il termine per la presentazione è fissato dal giorno 1 al 5 di ogni mese; le domande pervenute oltre il periodo di riferimento indicato non vengono accolte. FONDOPROFESSIONI valuta le richieste pervenute tramite una Commissione di Valutazione e comunica gli esiti della valutazione in tempo utile per la presentazione delle domande di finanziamento sull'Avviso individuale e li pubblica sul sito del Fondo. Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere integrazioni e chiarimenti agli Enti durante la fase di valutazione delle richieste.

Durata dell'accreditamento rilasciato dal fondo e modalità di mantenimento

FONDIR prevede che ogni 12 mesi il soggetto erogatore dell'offerta presente in Bacheca rinnovi la documentazione relativa all'affidabilità giuridico-economica; in qualsiasi momento il soggetto erogatore può annullare, mediante comunicazione al Fondo, l'iniziativa formativa qualificata ed inserita in Bacheca, a condizione che ad essa non sia associato alcun Piano. Il Fondo può inoltre sospendere o revocare la qualificazione di iniziative formative inserite in Bacheca:

- in caso di reiterate inadempienze relative alla erogazione e/o gestione delle attività formative, il Fondo si riserva di annullare le iniziative e/o revocare la qualifica della struttura formativa con conseguente rimozione dalla Bacheca di tutte le iniziative delle quali il soggetto qualificato interessato risulti titolare;
- per revoca della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema. La revoca viene disposta, quindi, quando sia accertato che il soggetto qualificato:
 - abbia reso false o non veritieri dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso l'ammissibilità della domanda di qualificazione;
 - abbia perso uno o più requisiti previsti per la qualificazione;
 - non abbia fornito tutta la documentazione richiesta da FONDIR a comprova dei requisiti in caso di verifiche a campione.

FONDIR prevede anche la possibilità di procedere alla sospensione delle iniziative qualificate qualora siano venuti meno e decaduti uno o più requisiti/certificazioni previsti per la qualificazione. In tal caso la sospensione può essere disposta dopo 15 giorni, a seguito della richiesta di aggiornamento degli stessi e fino al corretto caricamento della documentazione aggiornata e dell'invio della relativa comunicazione al Fondo. Inoltre, il Fondo potrà altresì disporre la sospensione della struttura formativa e di tutte le sue iniziative qualificate per un periodo indicato dal CDA su proposta del Comitato di Comparto nei casi previsti.

FONDOPROFESSIONI richiede solo di mantenere costantemente aggiornato il proprio catalogo, per consentire la corretta consultazione, in piattaforma, delle attività formative da parte degli Enti proponenti, sia in termini di integrazione di nuove attività formative da sottoporre al Fondo sia di aggiornamento del numero di edizioni di un corso valutato e approvato. L'ente che intende

integrare il proprio catalogo dovrà inserire all'interno della piattaforma le informazioni relative alle nuove iniziative formative. Inoltre, dovrà essere caricato in piattaforma il pdf relativo alle schede di dettaglio dei nuovi corsi. Tale richiesta potrà essere effettuata solo nel periodo indicato per l'accreditamento del catalogo e verrà validata dalla Commissione di Valutazione. L'ente riceverà una notifica in caso di approvazione delle integrazioni inviate. Coloro che intendono aggiornare il numero delle edizioni di un corso già valutato e approvato dovranno, comunque, inserire all'interno della piattaforma una ulteriore attività formativa, inserendo solamente i dati delle nuove edizioni. Tale richiesta potrà essere effettuata in ogni momento. L'ente riceverà una notifica di conferma da parte del Fondo.

3.4 Fondi che chiedono ai soggetti erogatori di essere in possesso dell'accreditamento regionale o di una certificazione di qualità (Gruppo C)

Caratteristiche generali

Questo Gruppo C è composto dai sette Fondi che chiedono ai soggetti erogatori di essere in possesso dell'accreditamento regionale o di una certificazione di qualità: FAPI, FBA, FONDARTIGIANATO, FONDIRIGENTI, FONDO DIRIGENTI PMI, FONSERVIZI e FORTE.

I Fondi FBA, FONDIRIGENTI, FONDO DIRIGENTI PMI, FONSERVIZI e FORTE chiedono ai soggetti erogatori di essere in possesso o dell'accreditamento regionale o di una certificazione di qualità mentre FAPI e FONDARTIGIANATO prevedono solo il possesso dell'accreditamento regionale. FBA; FONDIRIGENTI, FONDO DIRIGENTI PMI, FONSERVIZI e FORTE ammettono anche altre tipologie di soggetti oltre alle due prima indicate, come si vedrà nel paragrafo successivo.

Normalmente l'adozione dei due requisiti base che contraddistinguono questo Gruppo-opzione di Fondi – il possesso dell'accreditamento regionale e/o della certificazione di qualità – consente ad un'ampia gamma (in termini di configurazione giuridica) di organismi formativi di poter ottenere il

riconoscimento dei Fondi e di poter, quindi, assumere la funzione di soggetti attuatori¹⁰ dei piani formativi.

Relativamente al caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di Associazioni Temporanee di Scopo non sono stati trovati riferimenti a questo aspetto nelle fonti consultate relative a nessun Fondo, ad eccezione di FORTE. Il Fondo FORTE, infatti, prevede che, nel caso di Piani territoriali e settoriali, il presentatore si configura obbligatoriamente anche come soggetto attuatore, anche in ATI/ATS con altri organismi di formazione, che devono comunque possedere i requisiti richiesti (accreditamento regionale per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, o certificazione di qualità, o presenza nell'elenco di cui all'art. 1 della legge n. 40/1987 a seguito di riconoscimento del Ministero del Lavoro).

Per quanto riguarda la tempistica del possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione della formazione, la gran parte dei Fondi di questo gruppo, nello specifico FAPI, FONDARTIGIANATO, FONDIRIGENTI, FONSERVIZI e FORTE, prevedono che i requisiti debbano essere posseduti al momento della presentazione della domanda di finanziamento del Piano formativo; solo FBA si differenzia prevedendo che i requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell'erogazione dell'attività formativa. Non sono state reperite specificazioni per il FONDO DIRIGENTI PMI.

Requisiti richiesti per erogare formazione con il Fondo

Abbiamo detto che sono stati inseriti in questo gruppo i Fondi che chiedono ai soggetti erogatori di essere in possesso o dell'accreditamento regionale e/o di una certificazione di qualità; tuttavia, alcuni fondi prevedono anche altre tipologie di soggetti che possono erogare formazione. In questo paragrafo si approfondiranno aspetti specifici relativi a questi requisiti.

Per quanto riguarda gli enti che richiedono come requisito l'accreditamento presso una regione, la situazione è abbastanza articolata:

¹⁰ Generalmente viene fatta una distinzione tra soggetti beneficiari dei Piani formativi e soggetti attuatori ovvero i soggetti che realizzano le attività formative: le aziende iscritte al Fondo sono sempre le beneficiarie dei Piani formativi e possono anche essere soggetti attuatori, in tal caso non necessitano di accreditamento; gli organismi/agenzie di formazione possono invece essere unicamente soggetti attuatori su incarico delle aziende.

- i Fondi FAPI, FONDIRIGENTI e FONDO DIRIGENTI PMI prendono a riferimento l'accreditamento regionale in linea generale, senza chiedere il riferimento ad ambiti specifici;
- i Fondi FONDARTIGIANATO e FONSERVIZI chiedono l'accreditamento regionale per l'ambito della Formazione continua;
- i Fondi FBA e FORTE chiedono invece che l'accreditamento regionale sia riferito alla formazione finanziata

Inoltre, la maggioranza di questi Fondi, nello specifico FBA, FONDO DIRIGENTI PMI, FONSERVIZI, non prevedono un limite territoriale relativamente all'accreditamento: essere accreditato presso una Regione è sufficiente per ottenere un accreditamento del Fondo che consente di gestire piani formativi su tutto il nazionale. Fanno eccezione a questa scelta generalista i seguenti Fondi:

- FONDARTIGIANATO e FORTE che prendono a riferimento la sola regione di pertinenza del piano formativo; tale scelta sembra desumersi anche per FONDIRIGENTI sulla base del testo della normativa;
- FAPI, che prevede la possibilità di far ricorso a soggetti accreditati presso le Regioni in cui si svolge l'attività formativa o accreditati in Regione confinante a quella in cui si svolge la formazione; nel caso in cui l'attuatore sia accreditato nella Regione confinante, questo deve avere la disponibilità di un'aula (sede formativa) nella Regione in cui si svolge l'attività formativa, in coerenza con il criterio A - Risorse infrastrutturali e logistiche di cui all'intesa del 20/03/2008. Tale aula deve essere idonea rispetto ai requisiti minimi di sicurezza, nonché deve esistere un titolo di possesso o di godimento della stessa aula a dimostrazione della sua disponibilità per il periodo/orari della formazione, la cui documentazione (ad esempio, contratto d'affitto) sarà messa a disposizione del FAPI in sede di verifica a campione.

Per quanto riguarda la certificazione di qualità richiesta per poter erogare formazione all'interno del Fondo, abbiamo la seguente situazione:

- FBA, FONDIRIGENTI, FONDO DIRIGENTI PMI, FONSERVIZI e FORTE prendono a riferimento la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37) e successive edizioni;
- FBA consente anche di documentare la certificazione di sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione (UNI EN ISO 21001:2018 e successive revisioni);

FAPI e FONDARTIGIANATO, come già detto, non prevedono il requisito della certificazione di qualità.

I Fondi di questo gruppo si limitano, normalmente, ad assumere a riferimento il solo accreditamento regionale o la certificazione di qualità; tuttavia, fanno eccezione i seguenti Fondi che consentono la presentazione dei Piani formativi anche ad altri soggetti (privi quindi di accreditamento o certificazione di qualità), quali:

FBA:

- società di consulenza e formazione con almeno 5 anni di presenza sul mercato e con un valore economico della produzione di almeno 1 milione di euro nell'ultimo bilancio approvato;
- società di consulenza e formazione con almeno 5 referenze di imprese del credito ed assicurative diverse da quelle coinvolte nel Piano, relative ad attività effettuate nell'ultimo quinquennio;
- università pubbliche o private riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;
- soggetti istituzionali.

FONDIRIGENTI:

- università italiana/estera;
- Enti di cui all'art. 1 della legge. n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
- Istituti tecnici e ITS che rilasciano titoli di istruzione secondaria;
- Professionisti in possesso di certificazione (non è indicato quali);
- Professionisti con partita IVA e con almeno cinque anni di esperienza inerente al contenuto formativo da erogare.

FONDO DIRIGENTI PMI:

- Enti di formazione o agenzie formative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera b della legge. n. 845/1978;
- soggetti formativi particolarmente qualificati come università e/o centri studi e ricerca;
- professionisti in possesso di certificazione (non è indicato quale);
- professionisti con Partita IVA certificati (non è indicato il tipo di certificazione) e con almeno cinque anni di esperienza in campo formativo.

FONSERVIZI:

- società di consulenza e formazione con esperienza pregressa almeno triennale;
- università.

FORTE:

- organismi di formazione presenti nell'elenco di cui all'art. 1 della legge n. 40/1987 e riconosciuti dal Ministero del Lavoro (per i soli Piani territoriali e settoriali).

Questo Fondo richiede, in vari Avvisi 2019, la compilazione di una griglia relativa a specifici requisiti richiesti per i soggetti attuatori che prevede che:

- per i Piani aziendali, l'organismo formativo attuatore deve dichiarare uno o più dei seguenti requisiti: il numero di anni di esperienza nella formazione relativa alla tematica oggetto dell'avviso; il numero e/o l'esperienza dei collaboratori/formatori; il fatturato complessivo negli ultimi tre anni per formazione continua;
- per i Piani territoriali/settoriali, l'organismo formativo attuatore deve dichiarare uno o più dei seguenti requisiti: il numero di anni di esperienza nella formazione o numero di corsi relativi alla tematica oggetto dell'avviso; il fatturato complessivo negli ultimi tre anni per formazione continua.

4 I fattori di qualità nei dispositivi di accreditamento dei Fondi interprofessionali a confronto con il quadro EQAVET

4.1 Gli indicatori EQAVET della Raccomandazione 2020 e i Fondi interprofessionali

Come descritto nel paragrafo precedente, lo studio della documentazione sui dispositivi implementati o utilizzati dai Fondi interprofessionali per garantire la qualità della formazione ha evidenziato come questo sia un tema cruciale e molto sentito da tutti i Fondi, in quanto:

- undici Fondi hanno messo a punto un proprio dispositivo di accreditamento dei soggetti erogatori che generalmente è costituito da criteri in gran parte simili a quelli previsti dal sistema di accreditamento regionale, seppur declinati per lo specifico ambito del sistema della formazione continua;
- un Fondo si concentra sull'accreditamento dell'offerta di formazione del soggetto erogatore; mentre un secondo Fondo prevede sia l'accreditamento del soggetto erogatore sia dell'offerta;
- sette Fondi affidano la qualificazione dei soggetti attuatori all'accreditamento degli stessi presso una delle Regioni/Province autonome italiane.

Dopo l'analisi dei requisiti/dispositivi di accreditamento messi a punto dai Fondi, si è ritenuto opportuno realizzare un confronto tra questi e gli indicatori contenuti nella Raccomandazione EQAVET al fine di evidenziare il livello di rispondenza di quanto previsto a livello nazionale per la formazione continua con le indicazioni europee in materia di garanzia di qualità della formazione. Questo lavoro di confronto si pone in continuità con quanto già realizzato dall'Istituto relativamente ai dispositivi di accreditamento degli organismi che

operano nei sistemi regionali di formazione professionale regionali e gli indicatori EQAVET (Isfol 2014).

Ricordiamo che la Raccomandazione che aveva introdotto il quadro EQAVET con la declaratoria degli indicatori di qualità per la formazione sia a livello di sistema sia di erogatori, nel 2020 è stata aggiornata dalla Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza. La Raccomandazione 2020 riprende e rilancia il quadro EQAVET e i suoi indicatori evidenziando come debba essere posta particolare attenzione al tema dell’assicurazione della qualità nell’ambito della formazione continua e dell’apprendimento sul lavoro (Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea 2009).

La Raccomandazione 2020, inoltre, sottolinea ulteriori elementi strategici per garantire la qualità dei percorsi formativi: la focalizzazione sui risultati di apprendimento, il coinvolgimento degli attori che a vario titolo sono portatori di interessi, la valutazione dei risultati intesi sia come risultati degli apprendimenti sia come impatti dell’azione formativa, la certificazione dei risultati dell’apprendimento per la loro spendibilità.

Prendendo quindi a riferimento il quadro di indicatori della Raccomandazione del 2020, si è proceduto in primo luogo ad una lettura finalizzata a contestualizzare tali indicatori rispetto al sistema di formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali, ovvero una formazione richiesta dalle aziende associate al Fondo per i propri dipendenti finanziata con risorse versate dalle aziende stesse, nell’ambito di un quadro di finalità e regole di carattere pubblico. In alcuni casi, infatti, gli indicatori previsti dalla Raccomandazione non risultano applicabili, nella formulazione con cui sono definiti nel quadro, allo specifico contesto. Per ciascun indicatore del quadro EQAVET applicabile al contesto della formazione continua è stata individuata la declinazione nell’ambito della formazione continua finanziata dai Fondi interprofessionali ad esso correlabile.

Nella tabella 4.1 si riportano nelle prime due colonne da sinistra gli indicatori EQAVET mentre nella terza colonna la declinazione dell’indicatore rispetto al contesto della formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali.

Tabella 4.1 Indicatori e declinazione nel contesto

Indicatore	Scopo della politica	Declinazione dell'indicatore rispetto alla Formazione Continua erogata con i Fondi interprofessionali
<p>N. 1 - (Diffusione) Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>Promuovere la cultura del miglioramento della qualità a livello di erogatori di istruzione e formazione professionale Aumentare la trasparenza della qualità della formazione Migliorare la fiducia reciproca sull'offerta formativa</p>	<p>a) possesso di certificazione di qualità b) obbligo di accreditamento secondo un dispositivo proprio del Fondo</p>
<p>N. 2 - Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:</p> <p>a) quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore</p> <p>b) ammontare dei fondi investiti, anche per le competenze digitali</p>	<p>Responsabilizzare insegnanti e formatori nel processo di sviluppo della qualità dell'istruzione e formazione professionale Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro Accrescere la capacità di apprendimento individuale Migliorare i risultati ottenuti dai discenti</p>	<p>a) aggiornamento e preparazione/esperienza delle risorse professionali (docenti, ma anche altre figure che presidiano il processo di erogazione (fatta eccezione del personale adibito a funzioni unicamente amministrative)</p>
<p>N. 3 - Tasso di partecipazione ai programmi di IFP: numero di partecipanti a programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali</p>	<p>Ottenere informazioni di base sulla capacità di attrazione dell'istruzione e formazione professionale, a livello di sistemi e di erogatori di istruzione e formazione professionale Indirizzare il sostegno per aumentare l'accesso all'istruzione e formazione professionale, anche per i gruppi svantaggiati</p>	<p>Tasso di partecipazione dei lavoratori alle attività formative: numero di lavoratori formati rispetto al numero di lavoratori delle aziende iscritte al Fondo</p>

Segue

Segue Tabella 4.1

Indicatore	Scopo della politica	Declinazione dell'indicatore rispetto alla Formazione Continua erogata con i Fondi interprofessionali
<p>N. 4 - Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali</p>	<p>Ottenere informazioni di base sui risultati dell'istruzione e sulla qualità dei processi di formazione Calcolare i tassi di abbandono rispetto al tasso di partecipazione Sostenere il completamento (con successo) come uno dei principali obiettivi di qualità nel settore dell'istruzione e formazione professionale Sostenere l'erogazione di formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati</p>	<p>Tasso di abbandono dei percorsi formativi (differenza tra partecipanti previsti e partecipanti rendicontati al Fondo)</p>
<p>N. 5 - Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali</p> <p>b) quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali</p>	<p>Sostenere l'occupabilità Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione e professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro Sostenere l'erogazione di formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati</p>	<p>non applicabile</p>
<p>N. 6 - Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali</p> <p>b) tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite</p>	<p>Aumentare l'occupabilità Migliorare la capacità dell'istruzione e formazione professionale di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro Sostenere l'erogazione di un'attività formativa adeguata, anche per i gruppi svantaggiati</p>	<p>a) rilevazione dell'impatto (outcomes) della formazione sull'azienda di appartenenza dei partecipanti b) rilevazione della soddisfazione dei partecipanti/aziende</p>

Segue

Segue Tabella 4.1

Indicatore	Scopo della politica	Declinazione dell'indicatore rispetto alla Formazione Continua erogata con i Fondi interprofessionali
N. 7 - Tasso di disoccupazione secondo criteri individuali	Informazioni di base per adottare decisioni a livello di sistema di istruzione e formazione professionale	non applicabile
N. 8 - Prevalenza di categorie vulnerabili: a) percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso b) tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per genere	Informazioni di base per adottare decisioni a livello di sistema di istruzione e formazione professionale Sostenere l'accesso all'IFP dei gruppi svantaggiati Sostenere l'erogazione di un'attività di formazione adeguata per i gruppi svantaggiati	a) specifici requisiti per agevolare la partecipazione di lavoratori con disabilità
N. 9 - Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli b) prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia	Migliorare la capacità dell'istruzione e formazione professionale di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro Sostenere l'occupabilità	a) modalità di sviluppo e mantenimento di relazioni con le aziende b) utilizzo di modelli e strumenti per la rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi
N. 10 - Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IFP e fornire orientamenti ai (potenziali) discenti dell'IFP: a) informazioni sui sistemi esistenti ai vari livelli b) prova della loro efficacia	Favorire l'accesso all'istruzione e formazione professionale, anche dei gruppi svantaggiati Fornire orientamenti ai (potenziali) discenti dell'IFP Sostenere l'erogazione di un'attività di formazione adeguata	a) attività di diffusione dello strumento della formazione continua verso aziende e lavoratori

Fonti: elaborazione degli autori, 2025

4.2 I risultati del confronto tra gli indicatori EQAVET con i dispositivi di qualità adottati dai Fondi interprofessionali

Nel capitolo si riportano i risultati del confronto, quando possibile, tra ciascun indicatore EQAVET e quanto previsto all'interno dei dispositivi di accreditamento previsti dai Fondi interprofessionali per la formazione erogata dai propri soggetti attuatori.

In relazione al primo indicatore riferito alla pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per i soggetti erogatori (indicatore n.1), tutti i Fondi prevedono, come abbiamo visto, un proprio sistema di accreditamento o l'adozione di un sistema di accreditamento regionale; inoltre tutti i fondi prevedono il possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI pertinenti, quale prerequisito o requisito a garanzia della capacità del soggetto di presidiare i propri processi di programmazione, progettazione, erogazione, valutazione dei servizi formativi offerti.

In relazione all'indicatore n.2, riferito all'investimento nella formazione ed aggiornamento dei formatori, nei dispositivi di accreditamento dei Fondi, emerge piuttosto un'attenzione all'esperienza maturata dai formatori, come anche da altre figure che intervengono nel processo di erogazione del servizio formativo, quale requisito di garanzia della qualità delle prestazioni da essi realizzate, mentre l'aggiornamento e la formazione permanente dei formatori non sembra costituire un fattore rilevante. Un'eccezione parziale è costituita da FONDIMPRESA che, richiedendo – per i soli soggetti attuatori che sono accreditati presso una Regione/Provincia autonoma – per tutte le risorse professionali responsabili dei diversi processi tra cui anche analisi dei fabbisogni, progettazione ed erogazione della formazione, il possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge n. 4/2013, ovvero la certificazione rilasciata da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, di fatto affida al processo di mantenimento di tali attestazioni (che ha cadenza annuale) la verifica dell'adeguato aggiornamento e mantenimento delle competenze dei soggetti certificati. Da segnalare tuttavia che ciascun Fondo ha la possibilità di destinare risorse (generalmente nell'ambito di avvisi relativi al conto di sistema) per il finanziamento di Piani finalizzati a formare e/o aggiornare le competenze degli operatori degli enti attuatori qualora questi ultimi risultino iscritti al Fondo.

Per quanto concerne l'indicatore n. 3 che guarda alla capacità di attrazione verso la formazione (tasso di partecipazione), e quindi alla capacità del soggetto erogatore di raccogliere e mantenere la partecipazione dei lavoratori, nei dispositivi di accreditamento non si rintracciano requisiti che specificatamente fanno riferimento a tale capacità, ma potrebbe essere un dato rilevabile dal sistema di monitoraggio complessivo dell'attività dei Fondi interprofessionali laddove, per ciascun Fondo, venisse rilevato il numero dei partecipanti alle attività formative rispetto al numero di lavoratori delle aziende iscritte al Fondo stesso. Si tratta quindi di un dato disponibile a livello di sistema, che permetterebbe di rilevare questa capacità in relazione a ciascun Fondo; occorrerebbe verificare se nei sistemi informativi dei singoli Fondi tale dato è rilevabile a livello di singolo erogatore.

Invece rispetto all'indicatore relativo al tasso di completamento dei percorsi da parte dei partecipanti (indicatore n. 4), non esistono riferimenti rispetto ai requisiti richiesti ai soggetti erogatori per ottenere l'accreditamento, o comunque non ne viene data evidenza nella documentazione disponibile (Anpal e Inapp 2021).

L'indicatore relativo all'efficacia dell'azione formativa in termini di sostegno all'inserimento lavorativo (indicatore n. 5), non è applicabile in quanto non adeguatamente declinato nell'ambito della formazione finanziata dai Fondi interprofessionali: infatti i dati esistenti fanno riferimento esclusivamente ai lavoratori previsti dai Piani formativi finanziati senza un riscontro rispetto a quelli che effettivamente partecipano e concludono l'attività formativa.

In relazione all'indicatore di risultato centrato sull'utilizzo dei risultati della formazione nei luoghi di lavoro (indicatore n. 6), in ambito di formazione continua esso può essere adeguatamente declinato in relazione al livello di utilizzo nello svolgimento delle attività lavorative degli apprendimenti acquisiti dai lavoratori attraverso la formazione, in termini di effettiva rispondenza delle competenze conseguite rispetto ai contenuti del lavoro svolto, ma anche in termini di contributo al miglioramento della professionalità del lavoratore alla competitività dell'azienda. Al momento questo indicatore non risulta preso in considerazione né nei dispositivi di accreditamento, né a livello di monitoraggio qualitativo sul sistema della formazione erogata dai Fondi interprofessionali; costituisce tuttavia un fattore determinante la qualità della formazione rivolta a persone occupate al fine di supportarne l'occupabilità.

L'indicatore riguarda anche la soddisfazione (dei lavoratori) delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle (qualifiche) abilità/competenze acquisite: anche questi appaiono aspetti non secondari in un quadro di garanzie di qualità della formazione rivolta a persone occupate, sebbene al momento non costituiscano oggetto di rilevazione sistematica a livello di singoli Fondi né di sistema complessivo della formazione continua erogata dai Fondi.

L'indicatore n.7, relativo al tasso di disoccupazione secondo criteri individuali, non risulta applicabile ai Fondi interprofessionali in quanto i Fondi interprofessionali nascono come organismi deputati alla formazione continua degli occupati per il loro aggiornamento e riqualificazione; tuttavia, nel prossimo futuro potrebbe trovare una sua relativa applicabilità, dato che nel Piano Nuove Competenze – Transizioni, i Fondi interprofessionali sono coinvolti nell'erogazione di formazione per i disoccupati in vista di una loro successiva assunzione.

L'indicatore relativo all'accesso alla formazione da parte di soggetti appartenenti a categorie vulnerabili (indicatore n. 8) potrebbe essere declinato anche in un contesto di formazione continua ponendo l'attenzione sulle opportunità di accesso alla formazione per lavoratori svantaggiati, per genere o per età. Anche in questo caso però al momento questo non è un elemento oggetto di attenzione nell'ambito dei Fondi interprofessionali.

L'indicatore relativo ai meccanismi di rilevazione dei fabbisogni formativi (indicatore n. 9) appare pienamente contestualizzabile nell'ambito della formazione continua sia in termini di relazioni esistenti tra soggetti erogatori della formazione ed aziende di appartenenza dei lavoratori cui sono destinati i percorsi formativi, sia, soprattutto, in termini sia di capacità di analisi efficace dei fabbisogni di sviluppo di competenze espressi dalle aziende sia di capacità di rilevare il *gap* esistente tra competenze possedute dai partecipanti e competenze richieste. Del resto, come sopra richiamato l'implementazione di sistemi di analisi ex ante del mercato del lavoro costituisce uno dei macro-obiettivi del Piano Nuove Competenze – Transizioni.

A livello di dispositivi di accreditamento, solo alcuni prevedono una generica capacità di relazione con le aziende e/o la presenza di una figura di presidio del processo di analisi dei fabbisogni; da segnalare però che il Fondo FORMAZIENDA negli avvisi per la presentazione delle richieste di finanziamento

di Piani formativi, prevede che il soggetto attuatore disponga di una figura di designer che, oltre che accompagnare e monitorare l'attuazione del Piano, deve svolgere specifiche funzioni di raccordo con l'azienda, ovvero tra le altre attività: accompagnare le imprese nella fase di partecipazione alle attività formative, facilitare l'esplicitazione delle linee di sviluppo dell'impresa verso il posizionamento atteso, raccordandosi con la stessa, agevolare l'individuazione dei bisogni, delle azioni che vi rispondono e dei destinatari da coinvolgere.

Anche in relazione a questo indicatore, potrebbe essere utile prevedere una specifica focalizzazione sulla garanzia della capacità del soggetto erogatore di saper leggere il fabbisogno ed effettuare un'efficace analisi del *gap* di competenze esistente per poter garantire la progettazione di percorsi effettivamente rispondenti alle esigenze delle aziende ma anche ai fabbisogni individuali dei lavoratori.

Infine con riferimento all'indicatore n.10, relativo ai sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'istruzione e formazione professionale anche attraverso l'orientamento dei potenziali partecipanti, in un contesto di apprendimento permanente nel quale è fondamentale fornire alle persone gli strumenti conoscitivi per individuare le opportunità più adeguate per sviluppare ed implementare il proprio patrimonio di competenze per la crescita personale e professionale, è senza dubbio di importanza strategica che i sistemi formativi forniscano supporto soprattutto in termini di capacitazione delle persone per dare loro gli strumenti soprattutto informativi per poter scegliere e partecipare consapevolmente a percorsi di apprendimento formale e non formale. Nella formazione continua, la diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dai Fondi interprofessionali costituisce uno degli obiettivi di sistema cui ciascun Fondo indirizza specifiche misure e linee di intervento per lo più rivolte alle imprese, che, con il versamento del contributo obbligatorio al Fondo, di fatto accedono all'offerta formativa da questo messa a disposizione; il coinvolgimento dei lavoratori è prevalentemente gestito dall'azienda nell'ambito della contrattazione dei piani formativi.

Più che un indicatore rivolto ai singoli erogatori, questo potrebbe quindi costituire un indicatore per il sistema della formazione continua finanziata dei Fondi interprofessionali nel suo complesso; trattandosi di un sistema sostanzialmente gestito dalla bilateralità, potrebbe essere opportuna una riflessione su come garantire che effettivamente anche i lavoratori siano informati delle opportunità formative esistenti ai fini di una contrattazione più efficace.

Conclusioni

L'analisi condotta sui dispositivi di accreditamento per i Fondi interprofessionali e il confronto con il quadro EQAVET mette in luce che vi sono ampi margini di implementazione di un sistema di garanzia della qualità della formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali sia a livello di singoli Fondi sia a livello di sistema complessivo di questo tipo di offerta. L'individuazione di indicatori comuni declinabili da ciascun Fondo nel proprio dispositivo di accreditamento permetterebbe – come avviene per i sistemi di accreditamento regionali – di avere riferimenti condivisi per la garanzia di qualità dei soggetti erogatori.

A livello di sistema nazionale, l'implementazione della rilevazione sistematica – ovvero non episodica – di dati di tipo qualitativo relativamente agli interventi finanziati, riferiti cioè a fattori non meramente quantitativi, che permettano di leggere aspetti connessi ai contenuti degli interventi formativi finanziati, alle modalità di realizzazione, renderebbe possibile innanzitutto l'attivazione di un confronto sulla qualità della formazione erogata anche attraverso attività di Peer Review tra Fondi e, conseguentemente, l'individuazione di percorsi condivisi di miglioramento. Un processo condiviso di presidio della qualità degli interventi che risulta coerente con i ruoli e le prerogative degli attori coinvolti nel sistema.

Dal confronto con il quadro EQAVET emerge che sia a livello di sistema che di singolo soggetto erogatore l'indicatore relativo all'efficacia della formazione non è adeguatamente declinato nell'ambito della formazione finanziata dai Fondi interprofessionali né in termini di dati quantitativi relativi al numero di lavoratori che effettivamente concludono i percorsi né, tanto meno, dal punto di vista qualitativo, ovvero in termini di apprendimenti effettivamente acquisiti dai partecipanti rispetto agli obiettivi previsti dai percorsi ed in termini di attestazioni rilasciate ai partecipanti ai fini della capitalizzazione dei risultati conseguiti per un

successivo eventuale riconoscimento anche in termini di microcredenziali o crediti in accesso a nuove opportunità formative (OECD 2021).

Tuttavia, nel nuovo scenario delle politiche attive del lavoro che coinvolge anche i Fondi interprofessionali, assegnando ad essi un ruolo anche nella formazione di disoccupati finalizzata al loro inserimento lavorativo, l'indicatore potrebbe trovare una sua applicabilità. A partire infatti dalla prima edizione del Fondo Nuove competenze (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2020) cui è seguita una seconda (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2022) ed una terza edizione (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2024) i Fondi interprofessionali sono coinvolti nell'erogazione di formazione per l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori dipendenti di aziende impegnate in processi di transizione digitale ed ecologica, ma anche di disoccupati per la loro successiva assunzione.

Dunque, i dati relativi che sino ad oggi non sono rilevati dai sistemi informativi dei Fondi e del Ministero, a partire dalla seconda edizione del Fondo Nuove Competenze e, in maniera più sistematica nella terza edizione, potranno essere raccolti fornendo così una prima base per sviluppare questo indicatore.

L'indicatore relativo al livello di utilizzo delle competenze acquisite nel contesto lavorativo costituisce un altro aspetto rilevante per la qualità. Attualmente, tale informazione è disponibile solo attraverso studi episodici o ricerche specifiche. Eppure, in un sistema di interventi gestiti da soggetti della bilateralità – pertanto espressione dei lavoratori e delle imprese cui tali interventi sono rivolti – dovrebbe essere interesse prioritario degli attori coinvolti il monitoraggio dell'impatto che gli interventi hanno sui processi di lavoro e sulle organizzazioni (CEDEFOP 2019).

Un ulteriore ambito rilevante per la qualità degli interventi finanziati dai Fondi interprofessionali, nella nuova prospettiva delle politiche attive in cui essi sono coinvolti che, accanto alle attività strettamente formative, contempla anche azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento, riguarda le risorse professionali impegnate nell'erogazione (dalla fase di analisi dei fabbisogni, alla fase d'aula, a quella di valutazione di *output* ed *outcome*), la loro capacità di presidiare con professionalità i processi formativi, ivi inclusi quelli di valutazione dell'apprendimento e di adattamento delle metodologie alle esigenze dei contesti ed alle istanze connesse alla digitalizzazione (Inapp 2022). Le modalità di selezione di tali risorse come pure la qualità del processo di aggiornamento costante delle loro competenze dovrebbero costituire

altrettanti parametri per il monitoraggio ed al contempo per il costante sviluppo della qualità delle risorse professionali a vario titolo e con ruoli diversi impegnate nel processo formativo.

In prospettiva, un'attenzione particolare andrebbe riservata anche agli esiti del processo appena avviato di attuazione di quanto previsto dal citato DM n. 115/2024 relativamente alla garanzia di qualità delle attestazioni rilasciate in esito ai percorsi di formazione continua finanziati dai Fondi interprofessionali, in termini di trasparenza e leggibilità degli apprendimenti ai fini della loro portabilità, ovvero quali microcredenziali spendibili per l'accesso ad ulteriori opportunità formative e/o per il riconoscimento di qualificazioni. Seppur non identificato come specifico indicatore nel quadro EQAVET, la trasparenza e riconoscibilità degli apprendimenti conseguiti attraverso la formazione costituisce un fattore richiamato dalla Raccomandazione proprio in relazione allo sviluppo delle microcredenziali ed in questa ottica il DM n. 115/2024, richiamando gli standard definiti a livello nazionale per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze, delinea i riferimenti minimi – i livelli essenziali delle prestazioni – del processo che dall'analisi dei fabbisogni e dalla progettazione degli obiettivi di apprendimento dei percorsi di formazione continua porta alla messa in trasparenza ed alla validazione degli apprendimenti acquisiti. I Fondi interprofessionali – in qualità di soggetti titolari delegati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - sono pertanto chiamati a garantire la qualità degli interventi di formazione continua finanziati anche in relazione alla trasparenza degli apprendimenti acquisiti, attraverso una progettazione coerente con i fabbisogni e riferita agli standard condivisi (Atlante del lavoro e delle qualificazioni e quadri unionali delle competenze di base e trasversali) ed attraverso modalità formative a loro volta coerenti con la natura degli apprendimenti.

Se quelli sopra evidenziati possono essere individuati come margini prioritari di miglioramento del sistema di garanzia della qualità della formazione continua finanziata e gestita dai Fondi interprofessionali, questi stessi aspetti possono costituire ambiti rilevanti anche per il miglioramento dei sistemi di accreditamento regionali, ai quali – come si è visto – i sistemi di accreditamento dei Fondi interprofessionali fanno spesso riferimento. A quasi 20 anni dall'ultima revisione del dispositivo condiviso tra Regioni/Province autonome e Ministero, i mutamenti profondi nelle società e nei sistemi economici ed il conseguente ripensamento e ridefinizione delle politiche

pubbliche per la formazione ed il lavoro in una prospettiva di apprendimento permanente, rendono necessario anche rivedere i presidi di garanzia di qualità degli interventi formativi rispetto alle diverse tipologie di target ed in una prospettiva unitaria rispetto agli altri servizi a supporto dell'apprendimento, come i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite, per i quali pure sono necessarie forme di verifica della affidabilità dei soggetti erogatori (la titolazione prevista dal D.Lgs. n. 13/2013). Superando i perimetri delle 'filiere' occorrerebbe inquadrare il tema della garanzia della qualità della formazione partendo da principi comuni condivisi da tutti gli attori e declinati poi in indicatori di qualità adeguati alle diverse tipologie di offerta formativa. Potrebbe essere questa una prospettiva valida all'interno della quale avviare una riflessione generale sull'accreditamento dei soggetti pubblici e privati chiamati ad erogare servizi formativi di interesse pubblico.

Un confronto sugli indicatori EQAVET ed un eventuale loro adattamento alle specificità delle diverse filiere formative potrebbe costituire uno spazio per riflettere sull'effettiva efficacia degli indicatori ad oggi utilizzati dai diversi sistemi di accreditamento ed al contempo individuare nuovi indicatori o criteri maggiormente coerenti con le caratteristiche delle attività formative rivolte a tipologie di utenze diverse.

Allegato 1

Schede descrittive dei Fondi e Fonti

FONARCOM	
Denominazione	Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua
Organizzazioni costituenti	Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome (CIFA) Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONFSAL)
Anno di autorizzazione	2006
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 50.670.941,63
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	156.971 di cui 7275 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	1.178.589 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 84.746 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo ▪ Avviso 01/2021 - Generalista – UCS ▪ Avviso di Manifestazione di Interesse per iscrizione Elenco referenti Aziende aderenti a FonARCom in tema di Formazione Continua

FON.COOP.	
Denominazione	Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative
Organizzazioni costituenti	Associazione Generale Cooperative Italiane Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane (AGCI) Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop) Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL
Anno di autorizzazione	2001
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 28.832.694,32
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	13.788 di cui 1.712 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	452.542 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 50.881 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	Regolamento di accreditamento a Fon.Coop di enti e società di formazione

FON.TER.	
Denominazione	Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario
Organizzazioni costituenti	Confesercenti Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL
Anno di autorizzazione	2003
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 11.198.790,39
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	23.244 di cui 132 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	247.878 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 1.441 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso N. 49/2021 GENERALISTA 2021, art. 9 Accreditamento degli Enti di formazione. ▪ Fac-simile domanda d'accreditamento degli Enti di formazione a Fon.Ter. ▪ Procedura informatizzata di registrazione/accreditamento degli enti di formazione

FOND.E.R.	
Denominazione	Fondo Enti religiosi
Organizzazioni costituenti	Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (AGIDAE) Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL (con il compiacimento della C.E.I.)
Anno di autorizzazione	2005
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 5.261.932,51
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	8.257 di cui 215 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	118.726 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 5.275 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	Regolamento di accreditamento dei soggetti attuatori per la presentazione dei piani formativi aziendali e settoriali/territoriali pubblicato il 30 aprile 2013

FONDIMPRESA	
Denominazione	Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua Fondimpresa
Organizzazioni costituenti	Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL
Anno di autorizzazione	2002
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 327.982.178,83
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	140.351 di cui 5.092 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	4.505.349 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 90.957 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione 2022-2024 dei Soggetti Proponenti - Conto di Sistema (Aggiornamento CdA 16 settembre 21)

FOR.AGRI.	
Denominazione	Fondo Paritetico Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura
Organizzazioni costituenti	Confagricoltura Coldiretti CIA Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, Confederdia
Anno di autorizzazione	2008
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 7.507.112,90
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	119.417 di cui 116.088 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	29.422 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 334.830 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	Regolamento di accreditamento presso FOR.AGRI degli organismi formativi che intendono realizzare piani di formazione continua (versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2014)

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

Denominazione	Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, denominato Fondo Artigianato Formazione
Organizzazioni costituenti	Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane CLAAI Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL
Anno di autorizzazione	2001
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 23.548.482,34
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	94.033 di cui 367 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	465.153 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 3.164 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	Norme, regole e strumenti dell'offerta formativa di Fondartigianato - Regolamento generale degli inviti (Edizione ottobre 2017)

FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

Denominazione	Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del credito e delle assicurazioni, denominato Fondo Banche Assicurazioni
Organizzazioni costituenti	ABI, ANIA Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL
Anno di autorizzazione	2008
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 38.694.383,83
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	946 di cui 2 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	242.809 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 2 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none">▪ Vademetum operativo del Conto Collettivo Revisione 2 del 25 febbraio 2021▪ Vademetum operativo del Conto Individuale Revisione 3 del 25 febbraio 2021

FAPI - FONDO FORMAZIONE PMI

Denominazione	Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese denominato Fondo Formazione PMI
Organizzazioni costituenti	Confapi Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi) Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL
Anno di autorizzazione	2003
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 11.484.210,70
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	20.938 di cui 371 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	225.454 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 4.253 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none">▪ Avviso 3-2021 Finanziamento di Piani di formazione continua per imprese e lavoratori 'Generalista territoriale' Del CdA n. 36 del 12 ottobre 2021▪ Manuale di Gestione delle attività formative finanziate dal Fondo Formazione PMI Ver.5.3 bozza per CDA 13 maggio 2021 - già ver.5.2 del.CDA n.58/2020

FONDOPROFESSIONI	
Denominazione	Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle Aziende collegate denominato Fondoprofessioni
Organizzazioni costituenti	Consilp - Conffprofessioni, Confedertecnica, CIPA Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, e UIL
Anno di autorizzazione	2003
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 6.221.625,95
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	35.847 di cui 491 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	141.003 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 2.482 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuovo Regolamento di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua FONDO PROFESSIONI ▪ (versione approvata con Decreto del Commissario Straordinario ANPAL R.0000015 del 27 gennaio 2022) ▪ Linee guida per l'Accreditamento a Fondoprofessioni dei soggetti che erogano attività di Formazione Continua – settembre 2018 ▪ Procedura di accreditamento e aggiornamento dei cataloghi formativi a Fondoprofessioni – 29 aprile 2021 ▪ Guida operativa per l'accreditamento del catalogo formativo ▪ Avviso 01/22 - Professionisti promotori di piani formativi

FORMAZIENDA	
Denominazione	Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominato Formazienda
Organizzazioni costituenti	Sistema Commercio e Impresa (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese) CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori)
Anno di autorizzazione	2008
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 30.694.003,40
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	83.865 di cui 3.709 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	689.123 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 24.899 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento del Repertorio delle Strutture Formatивe del Fondo Formazienda - sesta emissione del 14 maggio 2021. ▪ Avviso Accreditamento al repertorio delle strutture formative del fondo FORMAZIENDA del 4 maggio 2021

FOR.TE.	
Denominazione	Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua del terziario denominato For.Te.
Organizzazioni costituenti	Confcommercio e Confetra Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, e UIL
Anno di autorizzazione	2001
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 56.170.912,94
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	81.839 di cui 1.244 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	1.004.270 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 13.039 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo For.Te. ▪ Guida alla presentazione dei Piani formativi - Programmazione 2020-2021

FONDITALIA	
Denominazione	Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei settori economici dell'industria e piccole e medie imprese, denominato Fondo Formazione Italia (in forma abbreviata Fonditalia)
Organizzazioni costituenti	Federterziario - CLAAI (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana) Unione Generale del Lavoro
Anno di autorizzazione	2008
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 14.557.340,13
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	62.562 di cui 5.869 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	376.474 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 37.779 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	Regolamento di accreditamento per le strutture formative - CdA del 28 aprile 2016

FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI

Denominazione	Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici che assume il nome di Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali (abbreviato Fonservizi)
Organizzazioni costituenti	Conservizi (Confederazione dei Servizi Pubblici Locali – Asstra, Federambiente, Federutility) Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL
Anno di autorizzazione	2010
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 12.177.736,57
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	4.388 di cui 204 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	173.156 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 1.822 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di FONSERVIZI▪ Regolamento per la Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi presentati in risposta dell'Avviso 02/2021

FONDOLAVORO	
Denominazione	Fondolavoro - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese
Organizzazioni costituenti	Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (UNSIC) Unione Generale del Lavoro (UGL)
Anno di autorizzazione	2012
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 4.055.405,65
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	25.135 di cui 3.758 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	134.923 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 12.234 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso 01/2021 Accesso al conto sistema 2021 ▪ Avviso n. 04/2020 Accreditamento degli enti attuatori

FONDO CONOSCENZA	
Denominazione	Fondo Conoscenza – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua
Organizzazioni costituenti	Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori - Fe.N.A.P.I. Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali
Anno di autorizzazione	2015
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 3.152.768,69
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	15.852 di cui 1.998 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	110.241 (a ottobre 2022) cui si aggiungono 10.274 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	Linee guida sulle nuove procedure di accreditamento e di mantenimento dell'accreditamento degli enti proponenti e attuatori di piani formativi finanziati da Fondo Conoscenza. (approvate dal Consiglio di Amministrazione il 26 novembre 2020 e modificate il 30 giugno 2021)

FONDIR	
Denominazione	Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario, denominato Fondir
Organizzazioni costituenti	Confcommercio, ABI, ANIA, CONFETRA, Manageritalia (già FENDAC) FIRST/CISL, Unità sindacale FALCRI SILCEA SINFUB (UNISIN), FIDIA
Anno di autorizzazione	2003
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 9.216.221,21
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	4.073 di cui 2 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	** (a ottobre 2022) cui si aggiungono ** del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento per la qualificazione delle iniziative formative nella bacheca Fondir del comparto creditizio-finanziario e assicurativo rev. 2 del 15 dicembre 2020 ▪ Regolamento per la qualificazione delle iniziative formative nella bacheca Fondir del comparto commercio-turismo-servizi, logistica-spedizioni-trasporto e altri settori economici rev. 2 del 15 dicembre 2020

** dato non disponibile

FONDIRIGENTI	
Denominazione	Fondirigenti - Giuseppe Taliercio – detta brevemente Fondirigenti
Organizzazioni costituenti	Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Federmanager)
Anno di autorizzazione	2002
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 (al 20.12.2022)	euro 25.978.850,94
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	13.455 di cui 37 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	** (a ottobre 2022) cui si aggiungono 107 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso 1/2021 digitali, sostenibili e smart - Avviso per la presentazione di piani formativi condivisi aziendali ▪ Conto Formazione - Linee guida per la presentazione dei piani formativi in vigore dal primo marzo 2021 ▪ Avviso 2/2021 Avviso settoriale per la ripartenza dei settori 'Made in' ▪ Avviso settoriale 2/2021 La ripartenza dei settori 'Made in' - Linee guida per la presentazione dei Piani formativi

** dato non disponibile

FONDO DIRIGENTI PMI	
Denominazione	Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, denominato Fondo Dirigenti PMI
Organizzazioni costituenti	Confapi Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi) Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Federmanager)
Anno di autorizzazione	2003 con delibera di Assemblea Straordinaria dell'8 febbraio 2023 il Fondo Dirigenti PMI è stato messo in liquidazione
Risorse finanziarie trasferite anno 2022 al 20.12.2022)	euro 115.051,17
Imprese aderenti (codici fiscali al 20.12.2022)	390 di cui 3 imprese del settore agricolo
Lavoratori in forza delle imprese aderenti	** (a ottobre 2022) cui si aggiungono 1 del settore agricolo (lavoratori dichiarati nei DMAG del 2021)
Fonti consultate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione controllo del Fondo ▪ Avviso 1/2020 Delibera del CdA 7 gennaio 2021 Pubblicato in data 15 febbraio 2021

** dato non disponibile

Bibliografia

- Allulli G. (2009), La qualità al centro delle politiche europee, *Rassegna CNOS. Problemi esperienze prospettive per l'istruzione e la formazione professionale*, 25, n.2, pp. 51-58
- Anpal, Inapp (2020), *XIX Rapporto sulla Formazione Continua: annualità 2017-2018*, Roma, Anpal
- Anpal, Inapp (2021), *XX-XXI Rapporto sulla Formazione Continua: annualità 2018-2019-2020*, Roma, Inapp
- Braun V., Clarke V. (2006), Using thematic analysis in psychology, *Qualitative Research in Psychology*, 3, n. 2, pp. 77-101 <DOI 10.1191/1478088706qp063oa>
- Cardano M. (2011), *La ricerca qualitativa*, Bologna, Il Mulino
- CEDEFOP (2019), *Developing coordinated systems of guidance and validation*, Luxembourg, Publications Office of the European Union
- Commissione europea (2021), *Dichiarazione di Osnabrück relativa all'istruzione e alla formazione professionale come fattore abilitante della ripresa e delle transizioni giuste verso l'economia digitale e verde*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
- Consiglio dell'Unione europea (2002), *Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (GU C 13 del 18.1.2003)*, Bruxelles, Consiglio dell'Unione europea
- Consiglio dell'Unione europea (2020), *Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020/C 417/01)*, Bruxelles, Consiglio dell'Unione europea

- Denzin N. K., Lincoln, Y. S. (eds.) (2018), *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.), Thousand Oaks, SAGE Publications
- Isfol, Frigo F., Coronas G. (a cura di) (2012), *Analisi della principale normativa collegata al sistema di finanziamento della formazione continua in Italia*, Roma, Isfol
- Geertz C. (1987), *Interpretazione di culture*, Bologna, Il Mulino
- Glaser B. G., Strauss A. L. (2009), *La scoperta della grounded theory: Strategie per la ricerca qualitativa*, Roma, Armando Editore
- Inapp (2022), *Teachers and trainers in a changing world. Italy: Building up competences for inclusive, green and digitalised vocational education and training (VET)*, Salonicco, Cedefop ReferNet
- Inapp, Anpal (2024a), *XXII Rapporto sulla formazione continua: annualità 2020-2021*, Roma, Inapp
- Inapp, Anpal (2024b), *XXIII Rapporto sulla formazione continua: annualità 2021-2022*, Roma, Inapp
- Isfol, D'Agostino S. (a cura di) (2014), *Qualità e accreditamento: analisi comparata tra i dispositivi di accreditamento di Regioni e Province Autonome e la Raccomandazione europea EQAVET*, Roma, Isfol
- Isfol, Evangelista L. (a cura di) (2016), *L'accreditamento delle strutture per la formazione professionale: evoluzione e confronto tra i dispositivi previsti da Regioni e Province Autonome e il modello nazionale*, Roma, Isfol
- Isfol, Premutico D. (a cura di) (2010), *Le esperienze di integrazione tra FSE e Fondi Paritetici Interprofessionali: il caso della Regione Toscana*, Roma, Isfol
- Isfol, Ruggeri V. (a cura di) (2009), *La prima generazione dell'accreditamento: evoluzione del dispositivo normativo e nuova configurazione delle agenzie formative accreditate*, Roma, Isfol
- Marocco M. (2011), *Servizi per l'impiego e accreditamenti regionali*, Milano, Giuffrè
- OECD (2021), *Micro-credential: Promises and challenges (OECD Education Working Papers, No. 241)*, Paris, OECD Publishing <DOI 10.1787/b30e83c1-en>
- Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (2009), *Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità*

dell'istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01), Bruxelles,
Unione europea

Pavan A. (2003), *Formazione continua. Dibattiti e politiche internazionali*,
Roma, Armando Editore

Yanow D. (2000), *Conducting Interpretive Policy Analysis (Qualitative Research
Methods Series, Vol. 47)*, Thousand Oaks, SAGE Publications

La qualità della formazione continua è oggi un nodo strategico per la competitività delle imprese e per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il Rapporto presenta una lettura sistematica e comparativa dei dispositivi di accreditamento adottati dai diciannove Fondi interprofessionali, mettendoli a confronto con gli indicatori EQAVET della Raccomandazione europea sulla IFP del 2020. Attraverso un'analisi approfondita basata su un'ampia ricognizione documentale – regolamenti, linee guida, avvisi e procedure operative – il Rapporto ricostruisce logiche, criteri e pratiche che orientano le scelte dei Fondi in materia di garanzia della qualità, evidenziando convergenze, differenze, punti di forza e criticità. Ne emerge un quadro articolato e attuale delle strategie adottate per presidiare la qualità dei soggetti erogatori e dell'offerta di formazione continua finanziata, con particolare attenzione agli standard europei, al ruolo crescente dei Fondi nelle politiche attive e alle recenti innovazioni normative sulla certificazione delle competenze.

Policy maker, dirigenti regionali, rappresentanti dei Fondi, operatori della formazione e ricercatori troveranno in queste pagine una base solida di analisi, riflessioni e indicazioni per contribuire alla costruzione di un sistema integrato, capace di valorizzare la formazione continua come leva essenziale dello sviluppo professionale e della resilienza del sistema produttivo.